Anno LVI – N. 244 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Riccardo Perini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Venerdì 18 settembre 2026

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta della Giunta regionale n. 187 del 17 settembre 2026
Ordine del giorno - Deliberazione approvata n. 6761 2

Delibera Giunta regionale 14 settembre 2026 - n. XII/6735
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per lo svolgimento del progetto «Rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli Enti Locali per la pianificazione di Protezione Civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza» nell'ambito della priorità 7 «Preparazione Civile», ESO 4.7, Azione G.1 a valere sul programma regionale FSE+ 2021 - 2027 3

Delibera Giunta regionale 14 settembre 2026 - n. XII/6736
Rideterminazione dei termini di attuazione e rendicontazione della misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) di cui alla d.g.r. n. XII/3343 dell'11 novembre 2024 e utilizzo delle risorse residue 20

Delibera Giunta regionale 14 settembre 2026 - n. XII/6751
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale e del regolamento per la realizzazione nel triennio 2026/2028, del concorso regionale «Viaggi della Memoria» (l.r. 10/2022) 22

Delibera Giunta regionale 14 settembre 2026 - n. XII/6755
Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore degli Enti Locali per le funzioni di Polizia Locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, installazione impianti, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla Polizia Locale - Anno 2027 (l.r. 6/2015, artt. 8 e 25) 39

Delibera Giunta regionale 17 settembre 2026 - n. XII/6761
Determinazioni urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei Servizi Sociosanitari ed Assistenziali dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio 49

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente struttura 15 settembre 2026 - n. 11986
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia – Intervento SRH03 - «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande - Anno 2026 50

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta della Giunta regionale n. 187 del 17 settembre 2026
Ordine del giorno - Deliberazione approvata n. 6761

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A
(Relatore il Presidente Fontana)
6761 - DETERMINAZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI ED ASSISTENZIALI DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO

D.g.r. 14 settembre 2026 - n. XII/6735
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per lo svolgimento del progetto «Rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli Enti Locali per la pianificazione di Protezione Civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza» nell'ambito della priorità 7 «Preparazione Civile», ESO 4.7, Azione G.1 a valere sul programma regionale FSE+ 2021 - 2027

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- la legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2021, «Disposizioni regionali in materia di protezione civile» e, in particolare, l'art. 17 (Piani di protezione civile delle Province, della Città metropolitana, d'ambito e dei Comuni) e l'art. 24 (Formazione e diffusione della cultura di protezione civile);
- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che ha approvato il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11 marzo 2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, in particolare la Priorità 7 «Preparazione Civile», Obiettivo Specifico ESO4.7. «Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale (FSE+)», azione g.1 «Rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli enti locali per la pianificazione di protezione civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza»;
- i «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027 approvati nell'ambito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata l'8 maggio 2026 e chiusa il 18 maggio 2026, in aggiornamento del documento già adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022, ai sensi dell'art. 40.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale FSE+ 2021-2027, in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;
- la d.g.r. n. XII/ 5578 del 22 dicembre 2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;
- la d.g.r. 7 novembre 2022 - n. XI/7278 di approvazione degli Indirizzi operativi regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali (in attuazione dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile, nonché dell'art. 5, comma 3, lettera b, della l.r. 29 dicembre 2021 n. 27);
- Il d.d.u.o. n. 6570 del 19 maggio 2026 che aggiorna il documento «Brand guidelines FSE+ 2021-2027», contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- il d.d.u.o. n. 6113 del 11 maggio 2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 - modifica del decreto n. 12394 del 10 settembre 2025;
- il d.d.u.o. n. 7182 del 29 maggio 2026 che approva la versione 4.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale in data 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42), e in particolare Pilastro n. 2 «Lombardia al servizio dei cittadini» - Ambito 2.2. «Sostegno alla persona e alla famiglia» - Obiettivo strategico 2.2.1 «Favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità» – Azione 2.2.1.5 «Sostenere interventi per l'autonomia e l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità»;

Vista la Strategia europea per l'Unione della preparazione (JOIN (2025) 130 final) che auspica un cambiamento di paradigma per instillare una mentalità che promuova una cultura della preparazione e della resilienza e sottolinea come le disuguaglianze costituiscano un fattore di rischio per la preparazio-

ne e che le persone con disabilità risentono in modo sproporzionato delle crisi, le quali spesso aggravano gli svantaggi e le disuguaglianze preesistenti.

Visto il Piano di azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità (PAR) 2026/2028 di cui alla d.g.r. 5587 del 30 dicembre 2025, che tra le azioni per la promozione dell'inclusione prevede il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, la sensibilizzazione e formazione rivolte ai volontari di Protezione Civile, affinché siano pronti a rispondere alle esigenze di tutte le persone, in particolare di quelle con disabilità o bisogni specifici;

Considerato che:

- ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione; promuove in modo diretto attività tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, di consulenza a favore degli Enti associati e ne cura il coordinamento, anche attraverso la propria società strumentale;

Rilevato altresì che ANCI Lombardia, articolazione regionale di ANCI, è soggetta al d.lgs. 36/2023 e s.m.i., configurandosi pertanto quale amministrazione aggiudicatrice che può stipulare accordi di cooperazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e della disciplina di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- Regione Lombardia ed ANCI Lombardia possiedono comune e convergente interesse nel quadro del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 marzo 2025, che definisce le indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore delle persone con specifiche necessità:
 - a sostenere il rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici e degli operatori degli enti locali coinvolti nei processi di programmazione, pianificazione e gestione della Protezione Civile Inclusiva, con particolare riferimento alla capacità di leggere i rischi del territorio, individuare le vulnerabilità della popolazione fragile, predisporre strumenti di pianificazione inclusiva e garantire risposte tempestive ed efficaci nelle situazioni di emergenza;
 - a potenziare le condizioni di contesto per testare e favorire il recepimento dei Piani di intervento inclusivi, sia nella fase di preparazione che in quella di gestione delle diverse fasi dell'emergenza, promuovendo azioni formative e informative mirate nei confronti di amministratori e cittadinanza;
- la Direzione Generale Famiglia e Pari Opportunità ha avviato un percorso, in collaborazione con la DG Sicurezza e Protezione Civile, per la definizione di uno specifico progetto di «Rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli Enti Locali per la pianificazione di protezione civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza» con ANCI Lombardia;

Dato atto che il contenuto delle attività per la realizzazione dei suddetti obiettivi e la relativa finanziabilità nell'ambito della Priorità 7 «Preparazione Civile» è stata oggetto di specifico confronto con la Commissione Europea con esito positivo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per attivare un Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

Dato atto che l'Accordo tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia è configurabile come accordo esentato dall'osservanza della disciplina dei contratti della P.A., ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, in quanto:

- stabilisce una cooperazione finalizzata a soddisfare al meglio finalità istituzionali di interesse pubblico proprie di entrambi i soggetti partecipanti;
- si identifica come cooperazione basata esclusivamente da interesse pubblico e finalizzata a garantire che i servizi pubblici svolti siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi in comune attraverso azioni di formazione specialistica dei tecnici e degli operatori degli enti locali coinvolti nei processi di programmazione, pianificazione e gestione della Protezione Civile Inclusiva;
- ANCI Lombardia non svolge sul mercato aperto le attività interessate dalla cooperazione;

Visto lo schema di Accordo tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per l'attuazione del progetto «Attività di rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli enti locali per la pianificazione di protezione civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza», di cui all'Allegato A e relativo allegato A1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che gli impegni finanziari per Regione Lombardia previsti dall'Accordo, da riconoscere ad ANCI Lombardia a titolo di contributo per la realizzazione del progetto, ammontano a 7.500.000,00 euro, di cui 50% a titolo di anticipo nel 2026, il 30% a titolo di acconto nel 2028 e il 20% a titolo di saldo nel 2029, e che gli stessi trovano copertura sulle risorse del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, Priorità 7 «Preparazione Civile», a valere sui capitoli 17767 (quota Regione), 17768 (quota UE) e 17769 (quota Stato) del Bilancio regionale 2026 - 2028;

Dato atto che, relativamente alla proposta della presente delibera, è stata data informativa in data 23 luglio 2026 al Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea e in data 5 agosto 2026 al Comitato Aiuti di Stato;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di gestione del programma regionale FSE+ 2021-2027 alla presente deliberazione, espresso in data 01 settembre 2026 con nota prot. J2.2026.0076476 del 01 settembre 2026;

Ritenuto di dare mandato per la sottoscrizione dell'Accordo di cui all'allegato A, comprensivo del relativo allegato A1, al Responsabile pro-tempore della Priorità 7 «Preparazione Civile» della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», i provvedimenti organizzativi della XI legislatura nonché i primi provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, di cui all'Allegato A e relativo allegato A1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica nell'ambito del progetto «Rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli Enti locali per la pianificazione di Protezione Civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza, a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021 - 2027, Priorità 7 «Preparazione Civile», Obiettivo Specifico ESO4.7. «Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale (FSE+)», azione g.1 «Rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli enti locali per la pianificazione di protezione civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza»;

2. di dare atto che gli impegni finanziari per Regione Lombardia previsti dall'Accordo, da riconoscere ad ANCI Lombardia a titolo di contributo per la realizzazione del progetto, ammontano a 7.500.000,00 euro, di cui 50% a titolo di anticipo nel 2026, il 30% a titolo di acconto nel 2028 e il 20% a titolo di saldo nel 2029, e

che gli stessi trovano copertura sulle risorse del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, Priorità 7 «Preparazione Civile», a valere sui capitoli 17767 (quota Regione), 17768 (quota UE) e 17769 (quota Stato) del Bilancio regionale 2026 - 2028;

3. di dare mandato per la sottoscrizione dell'Accordo, di cui all'allegato A e relativo allegato A1, al Responsabile pro-tempore della Priorità 7 «Preparazione Civile» della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul Portale della Programmazione Europea.

Il segretario: Riccardo Perini

——— • ———

ALLEGATO A

ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
EX ART. 7, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE DEI TECNICI RESPONSABILI NEGLI ENTI LOCALI PER LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE INCLUSIVA IN FAVORE DELLE PERSONE CON SPECIFICHE NECESSITÀ DI ASSISTENZA", A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021 – 2027 - PRIORITA' 7 "PREPARAZIONE CIVILE", ESO 4.7, AZIONE G.1

L'anno 2026, nei giorni delle sottoscrizioni digitali, in Milano

TRA

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154 – P.I. 128747720159 - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità nella persona di Roberto Daffonchio, responsabile della priorità 7 del PR FSE 2021-2027, ivi domiciliato per la carica

E

A.N.C.I. Lombardia con sede legale in Milano, via Rovello 2, codice fiscale 80160390151 rappresentata, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, dal Segretario Generale Rinaldo Mario Redaelli, ivi domiciliato per la carica

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che ha approvato il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a

titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11.3.2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, in particolare la Priorità 7 "Preparazione Civile", Obiettivo Specifico ESO4.7. "Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale (FSE+)", azione g.1 "Rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli enti locali per la pianificazione di protezione civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza";

- il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1: Codice della protezione civile e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2021, "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici - e, in particolare, l'art. 7, comma 4, in materia di cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- il DPR 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- il Decreto 10 marzo 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante "Indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore delle persone con specifiche necessità" (GU n. 68 del 22/03/2025);
- i "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati nell'ambito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata l'8 maggio 2026 e chiusa il 18 maggio 2026, in aggiornamento del documento già adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre2022, ai sensi dell'art. 40.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- il D.D.U.O. n. 6113 del 11/05/2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – modifica del Decreto n. 12394 del 10/09/2025;
- Il D.D.U.O. n. 6570 del 19/05/2026 che aggiorna il documento "Brand guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea

PREMESSO CHE:

- il Decreto 10 marzo 2025 definisce le indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore delle persone con specifiche necessità di assistenza, assumendo come principale riferimento il livello comunale e sovracomunale quale ambito prioritario per la costruzione di risposte organizzate,

accessibili e coordinate;

- il PR FSE+ 2021-2027 prevede, nell'ambito della Priorità 7 "Preparazione Civile", azioni per il rafforzamento delle competenze specialistiche:
 - dei tecnici responsabili negli enti locali per la pianificazione di protezione civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza;
 - degli operatori del volontariato di protezione civile, degli enti gestori di unità di offerta sociali, socio-sanitarie e sanitarie e degli Enti del Terzo Settore per la pianificazione inclusiva e il coordinamento di interventi di protezione civile a sostegno delle persone con specifiche necessità di assistenza in caso di emergenza.
- Regione Lombardia, nell'ambito della suddetta Priorità, intende avviare delle iniziative per rispondere in modo efficace, inclusivo e accessibile ai bisogni specifici delle persone con disabilità e delle altre persone con specifiche necessità di supporto di tipo assistenziale, sanitario, tecnologico, al fine di accrescere la capacità di anticipare e gestire le minacce e i pericoli;
- la Direzione Generale Famiglia e Pari Opportunità ha pertanto avviato un percorso di confronto, in collaborazione con la DG Sicurezza e Protezione Civile, per la definizione di uno specifico progetto di "Rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli Enti Locali per la pianificazione di protezione civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza" con ANCI Lombardia;
- il progetto "Rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli Enti Locali per la pianificazione di protezione civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza" intende contribuire alla costruzione di un sistema riconoscibile di competenze specialistiche necessarie a rafforzare la capacità dei tecnici, degli operatori e dei volontari della rete degli attori istituzionali (a livello regionale e locale) che sono parte della "pianificazione inclusiva" e che possono offrire un contributo al miglioramento del coordinamento e dell'attuazione di interventi di protezione civile a sostegno delle persone con specifiche necessità di assistenza;
- la strategia formativa si articola su tre livelli territoriali integrati — sovracomunale, comunale e provinciale — in coerenza con l'organizzazione territoriale della protezione civile, collegando governance, pianificazione tecnica e attuazione operativa;
- i destinatari della formazione specialistica sono i profili direttamente coinvolti nella pianificazione e gestione della protezione civile inclusiva: Sindaci in qualità di autorità locale di protezione civile, tecnici e operatori degli Enti locali, figure di supporto sociale, sanitario, scolastico e comunicativo, nell'ambito delle azioni di comunicazione e diffusione dei risultati sono inoltre previsti di interventi di informazione mirata degli amministratori e popolazione;

RILEVATO CHE:

- ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di

derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;

- ANCI Lombardia partecipa all'attività di ANCI nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare dall'art. 36 dello stesso che recita *"L'Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali*";
- ANCI Lombardia ha ottenuto nel settembre 2019 il riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministero dell'Interno (prot. n. 14.12-1484 del 30 settembre 2019, iscrizione al numero d'ordine 1667, pag. 6331, vol. 8° dell'apposito registro presso la Prefettura di Milano);
- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, della Città metropolitana e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione; promuove in modo diretto attività, tra le altre, di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, di consulenza a favore degli Enti associati e ne cura il coordinamento, anche attraverso la propria società strumentale;
- ANCI Lombardia ai sensi dell'art. 4 del vigente Statuto "*rappresenta gli associati nei rapporti con la Regione, avendo particolare riguardo alle peculiarità, alle prerogative, agli interessi delle singole comunità; persegue scopi di attuazione e tutela delle autonomie locali sanciti dalla Costituzione; promuove la partecipazione degli associati a forme di collaborazione e di coordinamento; mantiene collegamenti operativi con la Regione, le Province, la Città Metropolitana, le Comunità Montane, le altre Associazioni regionali e nazionali degli Enti locali, nonché con Organi ed Enti regionali, statali e comunitari che hanno relazione istituzionale e/o rapporti operativi con l'attività degli Enti associati e può stipulare accordi con tali soggetti; studia e promuove ricerche e iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, per una crescita culturale ed una sensibilità ambientale delle stesse. Per il raggiungimento dei propri obiettivi ANCI Lombardia promuove, direttamente o tramite associazioni o società partecipate o sottoposte a controllo di ANCI Lombardia o tramite altri enti il cui oggetto abbia finalità analoghe alle attività e agli scopi statutari ovvero in accordo con le Province, la Città Metropolitana, la Regione, lo Stato, l'Unione europea e loro Enti e Organi operativi: convegni, seminari, corsi di studio, ricerche, sondaggi, studi; attività di informazione, pubblicazione di periodici su carta e on-line; attività di formazione, assistenza e consulenza a favore degli Enti associati; attività di comunicazione rivolta al pubblico con l'obiettivo di promuovere, diffondere e valorizzare i temi dell'autonomia comunale. In particolare, persegue lo sviluppo e l'implementazione di servizi a favore degli associati rispondenti agli scopi statutari; lo sviluppo della conoscenza del sistema della Pubblica Amministrazione locale; lo sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione e partecipazione; l'incremento della conoscenza dei temi pubblicistici finalizzata a una maggiore e migliore conoscenza delle problematiche dei Comuni in generale*";
- l'ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito del Dlgs. 175/2016, ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, è soggetta al Dlgs. 36/2023, configurandosi quale amministrazione

pubblica aggiudicatrice, che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del medesimo Decreto legislativo;

- ANCI Lombardia, anche per i fini sopra indicati, svolge attività di promozione, sviluppo, negoziazione in materia legislativa-normativa e regolamentare afferente alle Autonomie Locali, informazione, formazione, animazione territoriale, sostegno alla progettazione e co-progettazione, accompagnamento alla gestione associata delle funzioni, sostegno alla rendicontazione, soluzione di quesiti, supporto in tutte le materie di interesse degli associati; eroga ai propri associati servizi informativi, di comunicazione sociale e pubblica, e promuove corsi di formazione per amministratori e dipendenti, in particolare la dirigenza e i ruoli apicali. ANCI Lombardia è in grado di assicurare le citate attività anche attraverso l'operato della propria società "*in house*" AnciLab s.r.l., su cui esercita attività di direzione, coordinamento e controllo;
- ANCI Lombardia, per i fini istituzionali citati e al fine di creare utili opportunità per i Comuni e favorire la soluzione di specifici problemi, può, anche ai sensi dell'art. 25 del proprio Statuto, "*attivare o partecipare a progetti, non solo regionali, supportati da finanziamenti pubblici o comunitari*";

CONSIDERATO CHE:

le Parti presentano comune e convergente interesse ad avviare un'effettiva cooperazione per sviluppare e rendere disponibili sul territorio regionale strumenti avanzati di accompagnamento per la realizzazione degli interventi promossi dall'Amministrazione regionale, mettendo in rete competenze ed esperienze comuni, e in particolare:

- Regione Lombardia ha interesse, quale beneficiario del PR FSE+, a promuovere una pianificazione degli interventi di protezione civile in grado di rispondere in modo efficace, inclusivo e accessibile ai bisogni specifici delle persone con disabilità e delle altre persone con specifiche necessità di supporto di tipo assistenziale, sanitario, tecnologico, al fine di accrescere la capacità di anticipare e gestire le minacce e i pericoli;
- ANCI Lombardia ha interesse a garantire, anche mediante le attività dell'Accordo, l'assolvimento dei propri impegni statutari in tema di formazione del personale degli enti locali implementando, con Regione Lombardia, soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione delle amministrazioni comunali per il supporto formativo specialistico in materia di pianificazione di protezione civile inclusiva;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere alla stipula di specifico Accordo tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Dlgs. 36/2023 che:
 - realizzi una cooperazione finalizzata a soddisfare al meglio finalità istituzionali di interesse pubblico proprie di entrambi i soggetti partecipanti;
 - attui una cooperazione retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e diretta a conseguire gli obiettivi comuni di rafforzamento della preparazione civile attraverso azioni di formazione specialistica per la

pianificazione di protezione civile inclusiva;

DATO ATTO CHE:

- ANCI Lombardia non svolge sul mercato aperto le attività interessate dalla cooperazione;
- sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 7, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto)

2.1 Regione Lombardia e ANCI Lombardia concordano nell'attuazione congiunta del progetto *"Rafforzamento delle competenze specialistiche dei tecnici responsabili negli Enti Locali per la pianificazione di protezione civile inclusiva in favore delle persone con specifiche necessità di assistenza"*, di cui all'Allegato A1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2.2 Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento della preparazione civile attraverso un intervento di informazione e formazione specialistica rivolto ai profili direttamente coinvolti nella pianificazione e gestione della protezione civile inclusiva in ambito sovracomunale, comunale e provinciale, in coerenza con la Priorità 7 del PR FSE+ 2021-2027 e con le indicazioni operative di cui al Decreto 10 marzo 2025.

2.3 Il progetto ha, in particolare, lo scopo di:
a) sviluppare le conoscenze specialistiche funzionali alla valutazione del rischio e alla definizione delle responsabilità necessarie alla pianificazione inclusiva in capo alle autorità locali di protezione civile;
b) sviluppare competenze specialistiche di analisi multirischio per la pianificazione inclusiva, con attenzione alle condizioni di fragilità della popolazione;
c) potenziare le competenze di pianificazione, coordinamento e attuazione dei Piani di Protezione Civile Inclusiva e dei Piani di comunicazione alla cittadinanza in grado di rispondere agli specifici bisogni e condizioni delle persone con fragilità, con particolare riferimento all'accessibilità e fruibilità dei sistemi di allarme;
d) rafforzare le competenze specialistiche di tipo operativo, comunicativo e assistenziale necessarie a sostenere le persone con specifiche necessità sia nella fase di preparazione sia in quella di gestione dell'emergenza;
e) acquisire le competenze specialistiche funzionali alle analisi e all'utilizzo dei dati relativi alle persone fragili, necessari nelle diverse fasi di intervento delle situazioni di crisi;
f) costruire un sistema riconoscibile di competenze specialistiche, qualifiche e attestazioni, attivando percorsi formativi specialistici che rendano stabile e spendibile il patrimonio di competenze acquisito dai partecipanti.

2.4 La strategia formativa si articola su tre livelli territoriali integrati:
a) livello sovracomunale, quale perno tecnico-organizzativo del progetto, per coordinare più Comuni, condividere analisi dei rischi, scenari, procedure e modelli di intervento su territori omogenei;
b) livello comunale, per garantire la traduzione operativa della pianificazione, rendendo applicabili i Piani di Protezione Civile Inclusiva e di Comunicazione in fase di preparazione e gestione dell'emergenza;
c) livello provinciale, per sostenere la governance e il coordinamento istituzionale, anche con il coinvolgimento degli Amministratori locali in qualità di Autorità locale di protezione civile.

2.5 Le attività progettuali comprendono, in particolare:
a) definizione del sistema di competenze, qualifiche e attestazioni della Protezione Civile Inclusiva;
b) sviluppo di toolkit e strumenti formativi (format, linee guida, modelli operativi e materiali didattici per la pianificazione inclusiva) funzionali alla formazione specialistica da erogare;
c) formazione di specialisti della protezione civile inclusiva, anche funzionale alla creazione di uno specifico profilo nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP);
d) sviluppo delle competenze specialistiche di pianificazione inclusiva nei livelli sovracomunali, attraverso laboratori, addestramenti e project work comunali;
e) realizzazione di esercitazioni simulate su scenari di terremoto, alluvione/esondazione, rischio idrogeologico/frane, evacuazioni contingenti urbane e/o territoriali e attivazione difesa civile;
f) potenziamento delle competenze delle figure di supporto (ambito sociale, sanitario, scolastico e comunicativo);
g) attivazione di community e assistenza continua (toolkit digitale, community degli operatori);
h) azioni di comunicazione e diffusione dei risultati di progetto.

2.6 Il progetto avra una durata massima di 33 mesi.

Art. 3 (Adempimenti delle Parti)

3.1 Per l'attuazione del progetto di cui all'art. 2, Regione Lombardia si impegna a:
a) cooperare con ANCI Lombardia nella definizione delle attività declinate nel progetto di cui all'art. 2, monitorandone l'attuazione anche ai fini della condivisione di eventuali variazioni che si rendessero necessarie;
b) assicurare, in collaborazione con ANCI Lombardia, l'attuazione delle attività previste, secondo le modalità descritte nel progetto, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto della Priorità 7 del PR FSE+ 2021-2027 e del Decreto 10 marzo 2025;
c) istituire un apposito Comitato di Coordinamento, composto dai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto, con il compito di:
- supervisionare tutte le azioni e le procedure utili al corretto svolgimento del progetto;

- assicurare la qualità e coordinare le attività ed i tempi del progetto ed i materiali prodotti;
- condividere gli strumenti di monitoraggio relativi alle singole azioni di progetto;
- concordare ulteriori modalità di attuazione del progetto non specificatamente previste dal presente Accordo;

d) mettere a disposizione, per la realizzazione delle attività, adeguate risorse finanziarie, professionali, tecniche e strumentali;
e) osservare i Regolamenti europei recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei relativi al ciclo di programmazione 2021-2027 e, in particolare, relativi al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

3.2 Per l'attuazione del progetto di cui all'art. 2, ANCI Lombardia si impegna a:

a) predisporre entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, in cooperazione con Regione Lombardia, un Progetto Operativo, che dovrà:
i) dettagliare le macro-fasi in cui sarà articolato il progetto integrato, i relativi obiettivi, azioni, risultati attesi, output e tempistiche;
ii) definire i ruoli e le responsabilità attuative;
iii) sviluppare il piano dei conti del progetto;
b) realizzare, in cooperazione con Regione Lombardia, le attività di propria competenza secondo quanto previsto nel progetto e nel Piano operativo di dettaglio, nel rispetto del Programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 nonché della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;
c) mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, adeguate risorse finanziarie, professionali, tecniche e strumentali, anche attraverso la propria società *in house* AnciLab s.r.l. purché quest'ultima soddisfi cumulativamente i requisiti fissati dal Dlgs. 175/2016 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) e dal Dlgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), oltre ai principi consolidati espressi dalla giurisprudenza euro-unitaria e di legittimità, ovvero, ANCI Lab s.r.l. deve dimostrare la sussistenza simultanea di: (i) capitale interamente in mano pubblica con divieto statutario di cessione a privati; (ii) controllo analogo (o congiunto) effettivo e statutariamente blindato, con poteri di indirizzo strategico, approvazione preventiva e verifica penetrante; (iii) fatturato superiore all'80% realizzato con gli enti pubblici soci; (iv) oggetto sociale esclusivo riconducibile alle categorie dell'art. 4, comma 4, Dlgs. 175/2016;
d) osservare e fare osservare le norme in materia di spese ammissibili previste:

- dai Regolamenti europei in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei relativi al ciclo di programmazione 2021-2027, in particolare, dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dal Regolamento (UE) 2021/1057 e ss.mm.ii.;
- dalla norma nazionale sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021-2027;
- dal progetto approvato e da ulteriori indicazioni operative per la gestione e/o la rendicontazione degli interventi fornite dall'Autorità di Gestione/ dal Responasbile della Priorità 7 del PR FSE+ 2021-2027;

e) rendicontare le spese per la realizzazione delle attività, attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 6 del presente Accordo;

f) provvedere all'aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività, incluse quelle necessarie alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione e di risultato del Progetto;
g) trasmettere periodicamente a Regione Lombardia informazioni sull'avanzamento fisico, amministrativo e finanziario del progetto, necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio ed alle procedure di rendicontazione, nonché dare rapidamente risposta alle richieste di informazioni e fornire eventuali documenti integrativi necessari all'avanzamento o alla realizzazione del progetto;
h) conservare e gestire la documentazione giustificativa delle spese effettuate sul progetto e, alle scadenze previste per la rendicontazione delle spese o comunque su richiesta di Regione Lombardia, predisporre la messa a disposizione della stessa;
i) tenere costantemente aggiornata la contabilità relativa al progetto mantenendola separata da altre scritture contabili e riconoscibile;
l) permettere lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità di Gestione del FSE+ e degli organismi regionali, nazionali ed europei competenti, conservando e rendendo disponibile, su richiesta, tutta la documentazione relativa alla realizzazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 e secondo quanto definito nelle indicazioni operative per la gestione e/o la rendicontazione degli interventi.

Art. 4 (Piano finanziario)

4.1 Il progetto di cui all'art. 2 comporta un onere finanziario complessivo per Regione Lombardia e ANCI Lombardia di 7.500.000,00 euro.

4.2 Regione Lombardia si impegna a riconoscere ad ANCI Lombardia l'importo di 7.500.000,00 euro, a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021- 2027, Priorità 7, a titolo di contributo a copertura totale dei costi ammissibili per la realizzazione del progetto.

4.3 Per la realizzazione delle attività, Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità metterà a disposizione a titolo gratuito risorse professionali e strumentali, anche in collaborazione con le altre Direzioni regionali competenti, in coerenza con quanto previsto dal progetto.

Art. 5 (Spese ammissibili)

5.1 Le spese sono ammissibili successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo e comunque dalla data di avvio del progetto.

5.2 Sono ammissibili le spese connesse alla realizzazione del progetto e in particolare:
a) costi diretti per il personale;
b) altri costi diretti diversi dal personale;
c) costi indiretti.

La struttura del piano dei conti, conformemente a quanto previsto dall'art.53 paragrafo 1 lett.e) del Regolamento (Ue) 2021/1060, si articola nelle voci e categorie di costo come di seguito indicato:

Voce di costo	Categoria di costo	Condizione di rimborso
A. Costi diretti per il Personale	A1. Personale dipendente	Costi unitari ex art. 55, par. 2, lett. a)
	A2. Personale esterno non legato al Beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a)
B. Altri costi diretti	B1. Costi diretti diversi da quelli di personale	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a)
C. Costi indiretti	C1. Costi indiretti	Tasso forfettario ex art. 54, par. 1, lett. b) C=15% di A
D. Costo totale	Costi diretti e indiretti	D=A+B+C

5.3. Per le relative modalità di rimborso si rinvia alle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione che saranno adottate con apposito provvedimento.

Art. 6 (Tempistiche e modalità di erogazione e di rendicontazione)

6.1 Regione Lombardia si impegna a liquidare ad ANCI Lombardia l'importo di 7.500.000 euro a titolo di contributo per la realizzazione del progetto secondo le seguenti modalità:

- il 50% a titolo di anticipo a seguito della presentazione della comunicazione di avvio del progetto;

- il 30% a titolo di acconto intermedio a seguito della presentazione della seconda rendicontazione intermedia;

- il 20% a titolo di saldo a seguito della presentazione della rendicontazione finale.

6.2 ANCI Lombardia si impegna a trasmettere attraverso il Sistema informativo regionale Bandi e Servizi nel rispetto delle seguenti scadenze:

- prima rendicontazione intermedia entro il 31 dicembre 2027;
- seconda rendicontazione intermedia entro il 31 dicembre 2028;
- rendicontazione finale entro 90 giorni dalla fine del progetto.

Per il dettaglio degli adempimenti, delle condizioni di ammissibilità della spesa e delle procedure relative alla gestione, monitoraggio e rendicontazione, oltre a quanto previsto dal presente Accordo, si rinvia alle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione che saranno dettagliate con apposito provvedimento.

Art. 7 (Durata)

7.1 Il presente Accordo ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2029, salvo eventuali proroghe motivate, comunque rilasciate nel rispetto del periodo di ammissibilità del PR FSE+ 2021-2027.

Art. 8 (Obblighi e sanzioni)

8.1 In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi previsti dal presente accordo, nonché da ulteriori atti attuativi, Regione si riserva di non erogare il contributo pubblico, oppure, ove le somme siano state già erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Art. 9 (Pubblicizzazione del contributo)

9.1 Le Parti, per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, sono tenute ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027.

Art. 10 (Trattamento dei dati)

10.1 Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti del presente Accordo non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, dal Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal Dlgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 11 (Controversie)

11.1 Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per Regione Lombardia
DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

Per A.N.C.I. Lombardia
Il Segretario Generale

ALLEGATO A1

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE DEI TECNICI RESPONSABILI NEGLI ENTI LOCALI PER LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE INCLUSIVA IN FAVORE DELLE PERSONE CON SPECIFICHE NECESSITÀ DI ASSISTENZA

Premessa

Il progetto intende sostenere l'acquisizione di competenze specialistiche dei tecnici e degli operatori degli enti locali coinvolti nei processi di programmazione, pianificazione e gestione della Protezione Civile con particolare riferimento alla "pianificazione inclusiva", con l'obiettivo di programmare, pianificare e attuare misure tempestive ed efficaci nelle situazioni di emergenza con riferimento alla condizione delle persone con specifiche necessità di assistenza.

Le azioni previste si collocano nel quadro del Decreto 10/03/2025, che definisce le indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore delle persone con specifiche necessità, e assume come principale riferimento il livello comunale e sovracomunale quale ambito prioritario per la costruzione di risposte organizzate, accessibili e coordinate.

Attraverso azioni di diffusione dei risultati del progetto sarà inoltre possibile sia nella fase di preparazione che in quella di gestione delle diverse fasi dell'emergenza promuovere azioni in/formative di responsabilizzazione per accrescere la preparazione e prontezza degli amministratori e della popolazione.

Finalità

Il progetto intende contribuire alla costruzione di un sistema riconoscibile di competenze specialistiche, qualifiche e attestazioni, attivando percorsi formativi specialistici realizzati per accrescere, rendere stabile e spendibile il patrimonio di competenze che verrà acquisito dai partecipanti.

In particolare, l'intervento mira a:

• sviluppare le conoscenze specialistiche funzionali alla valutazione del rischio e alla definizione delle responsabilità necessarie alla "pianificazione inclusiva" in capo alle autorità locali di protezione civile;

•sviluppare competenze specialistiche di analisi multirischio per la pianificazione inclusiva di protezione civile, con attenzione alle condizioni di fragilità della popolazione;

•potenziare le competenze di pianificazione, coordinamento e attuazione dei Piani di Protezione Civile Inclusiva e dei Piani di comunicazione alla cittadinanza in grado di rispondere agli specifici bisogni e condizioni delle persone con fragilità, con particolare riferimento all'accessibilità e fruibilità dei sistemi di allarme;

•rafforzare le competenze specialistiche di tipo operativo, comunicativo e assistenziale necessarie a sostenere le persone con specifiche necessità sia nella fase di preparazione che in quella di gestione dell'emergenza;

•acquisire le competenze specialistiche funzionali alle analisi e all'utilizzo dei dati relativi alle persone fragili, necessari nelle diverse fasi di intervento delle situazioni di crisi.

Il progetto, in particolare, è finalizzato alla realizzazione di attività di formazione specialistica, laboratoriale, addestrativa e di accompagnamento operativo, volte a promuovere in modo organico il rafforzamento delle competenze del sistema territoriale di protezione civile inclusiva.

Destinatari

La formazione specialistica è rivolta ai profili direttamente coinvolti nella pianificazione e gestione della Protezione Civile Inclusiva, tra cui in particolare:

- Sindaci, in quanto autorità locale di protezione civile e primari responsabili della pianificazione e della gestione dell'emergenza;
- tecnici degli Enti locali impegnati nella protezione civile e della pianificazione locale, con un ruolo centrale nell'analisi multirischio in relazione alla vulnerabilità, nella costruzione degli scenari e nell'elaborazione dei Piani di Protezione Civile Inclusiva e dei Piani di comunicazione alla cittadinanza;
- operatori degli Enti locali coinvolti nell'attuazione dei Piani, chiamati a tradurre la pianificazione in azioni concrete di prevenzione, assistenza, comunicazione accessibile e gestione degli interventi in emergenza;
- figure di supporto sociale, sanitario, scolastico e comunicativo, fondamentali per il supporto alle persone fragili nei momenti di emergenza.

Nell'ambito delle azioni di comunicazione e diffusione dei risultati sono, inoltre, previste interventi di informazione mirata nei confronti di Amministratori e della popolazione.

Strategia formativa

La strategia formativa si articola su tre livelli territoriali integrati.

Il livello sovracomunale, identificati sulla base di specifici criteri da definire, costituisce il perno tecnico-organizzativo del progetto: consente di lavorare su territori omogenei, coordinare più Comuni, condividere analisi dei rischi, scenari, procedure e modelli di intervento.

Il livello comunale garantisce la traduzione operativa della pianificazione, rendendo applicabili i Piani di Protezione Civile Inclusiva e di Comunicazione in fase di preparazione e gestione dell'emergenza.

Il livello provinciale, infine, sostiene la governance, il coordinamento istituzionale anche con il coinvolgimento degli Amministratori locali in qualità di Autorità locale di protezione civile.

Il progetto costruisce un sistema formativo coerente con l'organizzazione territoriale della protezione civile, capace di collegare governance, pianificazione tecnica e attuazione operativa e prevede:

- definizione del sistema di competenze, qualifiche e attestazioni della Protezione Civile Inclusiva, attraverso analisi dei fabbisogni, mosaico delle competenze e formazione dei formatori;
- sviluppo di toolkit e strumenti formativi, mediante format, linee guida, modelli operativi e materiali didattici per la pianificazione inclusiva;
- formazione di "specialisti della protezione civile inclusiva", con possibile creazione di uno specifico profilo nel QRSP, il Quadro Regionale degli Standard Professionali;
- sviluppo delle competenze specialistiche di pianificazione inclusiva nei livelli sovracomunali, attraverso laboratori sovracomunali, addestramenti e project work comunali;
- realizzazione di esercitazioni simulate, su scenari di terremoto, alluvione/esondazione, rischio idrogeologico/frane e attivazione difesa civile;
- potenziamento delle competenze delle figure di supporto, con percorsi specialistici per ambito sociale, sanitario, scolastico e comunicativo;
- attivazione di community e assistenza continua, tramite toolkit digitale, community degli operatori e chatbot di supporto;
- azioni di comunicazione e diffusione dei risultati di progetto.

Risultati attesi

L'intervento intende produrre un rafforzamento stabile delle capacità del sistema locale di protezione civile inclusiva, attraverso una maggiore qualificazione dei soggetti coinvolti e la disponibilità di strumenti comuni per la pianificazione inclusiva.

I risultati attesi riguardano in particolare:

- acquisizione, da parte delle autorità di protezione civile, delle competenze specialistiche necessarie alla corretta gestione del rischio connesso alle azioni di protezione civile per persone con specifiche necessità di assistenza;
- rafforzamento delle competenze specialistiche degli enti locali necessarie a pianificare interventi di protezione civile inclusivi;
- la crescita delle competenze specialistiche di tecnici, operatori e figure di supporto;
- il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso qualifiche o attestazioni;
- la maggiore accessibilità delle informazioni e della comunicazione dei sistemi di allarme alla popolazione;
- la disponibilità di strumenti di formazione specialistica replicabili per l'adozione del modello nei diversi territori.

D.g.r. 14 settembre 2026 - n. XII/6736
Rideterminazione dei termini di attuazione e rendicontazione della misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) di cui alla d.g.r. n. XII/3343 dell'11 novembre 2024 e utilizzo delle risorse residue

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato lo Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Vista la legge 3 marzo 2009 n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità';

Richiamata la d.c.r. 20 giugno 2023 - n. XII/42 «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura»;

Richiamata la d.g.r. n. XII/3343 dell'11 novembre 2024 avente ad oggetto «Misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022», con la quale sono stati approvati, tra l'altro, l'Allegato 1 «Schema di Intesa» e l'Allegato 2 «Progetto attuativo dell'Intesa»;

Richiamato in particolare l'Allegato 2 della citata deliberazione che, nella sezione «Termini realizzazione operazioni», prevede:

- entro il 30 settembre 2026 la rendicontazione da parte dei Comuni beneficiari alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano;
- entro il 31 ottobre 2026 la presentazione della rendicontazione finale a Regione Lombardia da parte delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano;

Preso atto degli esiti del monitoraggio trasmesso dalle Province lombarde e dalla Città Metropolitana di Milano al 31 maggio 2026, relativo all'attuazione della misura di cui alla d.g.r. n. XII/3343/2024, dai quali emerge la disponibilità di risorse ancora non utilizzate, la presenza di domande non finanziate e la possibile sussistenza di ulteriori fabbisogni da parte dei Comuni del territorio;

Preso atto altresì delle comunicazioni pervenute alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità da parte delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano, conservate agli atti della Struttura regionale competente, con le quali viene rappresentata l'opportunità di differire i termini di rendicontazione della misura al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse, anche mediante l'eventuale riapertura degli avvisi provinciali, la pubblicazione di nuovi avvisi o lo scorrimento delle graduatorie esistenti;

Considerato che il differimento dei termini previsti dall'Allegato 2 alla d.g.r. n. XII/3343/2024 e in coerenza con le finalità della misura consentirebbe di massimizzare da un lato l'utilizzo delle risorse statali già trasferite alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano e dall'altro di soddisfare le domande ammissibili e ancora prive di copertura finanziaria e di rispondere agli ulteriori fabbisogni espressi dai Comuni del territorio dotati di Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA);

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'Allegato 2 della d.g.r. n. XII/3343/2024, alla sezione «Termini realizzazione operazioni» prevedendo per i Comuni già ammessi a finanziamento alla data di approvazione del presente provvedimento un differimento dei termini previsti per il completamento delle attività di rendicontazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti amministrativi, come di seguito evidenziato:

- «*entro il 30 settembre 2026: rendicontazione da parte dei beneficiari alle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano di riferimento*» con «*entro il 30 novembre 2026: rendicontazione da parte dei beneficiari alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano di riferimento*»;
- «*entro il 31 ottobre 2026: presentazione della rendicontazione finale a Regione Lombardia da parte delle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano*» con «*entro il 31 gennaio 2027: presentazione della rendicontazione finale a Regione Lombardia da parte delle Province Lombarde e della Città Metropolitana di Milano*»;

Ritenuto altresì opportuno consentire alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano l'utilizzo delle risorse non ancora utilizzate mediante lo scorrimento delle graduatorie, la riapertura degli Avvisi provinciali, ovvero la pubblicazione di nuovi Avvisi, prevedendo altresì ulteriori fasi di monitoraggio e rideterminando i termini di attuazione e rendicontazione delle operazioni finanziate con le predette risorse e integrando pertanto l'Allegato 2 della d.g.r. n. XII/3343/2024 come di seguito specificato:

- entro il 30 novembre 2026: trasmissione del monitoraggio della misura da parte di UPL, delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano con indicazione dei Comuni ammessi a finanziamento, delle somme impegnate, liquidate e residue da inviare agli indirizzi famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto «Piani PEBA 2024 – d.m. 10/10/22 – 3° monitoraggio»;
- entro il 31 maggio 2027: trasmissione del monitoraggio della misura da parte di UPL, delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano con indicazione dei Comuni ammessi a finanziamento, delle somme impegnate, liquidate e residue agli indirizzi famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto «Piani PEBA 2024 - d.m. 10/10/22 - 4° monitoraggio»;
- entro il 30 novembre 2027: rendicontazione da parte dei Comuni beneficiari alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano di riferimento;
- entro il 31 gennaio 2028: presentazione della rendicontazione finale a Regione Lombardia da parte delle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano da trasmettere agli indirizzi famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto «Piani PEBA 2024 - d.m. 10 ottobre 2022 - rendicontazione finale»;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale oltre a quelli già previsti dalla d.g.r. n. XII/3343/2024;

Stabilito di procedere alla riassegnazione di eventuali importi residui derivanti dagli Avvisi provinciali al fine di consentire alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano di poter procedere allo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi ma non finanziati, per esaurimento delle risorse assegnate, alla riapertura degli Avvisi nei territori che ne rilevino la necessità, ovvero l'adozione di ulteriori Avvisi, qualora emergano ulteriori fabbisogni coerenti con le finalità dell'intervento;

Stabilito di confermare integralmente ogni altra disposizione contenuta nella d.g.r. n. XII/3343 dell'11 novembre 2024 e nei relativi allegati;

Stabilito, altresì, di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi quelli di natura finanziaria e gli eventuali atti compensativi;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia, dandone contestuale comunicazione alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano;

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato 2 della d.g.r. n. XII/3343/2024, limitatamente alla sezione «Termini realizzazione operazioni» come di seguito evidenziato, prevedendo per i Comuni già ammessi a finanziamento alla data di approvazione del presente provvedimento il differimento dei termini previsti per il completamento delle attività di rendicontazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti amministrativi come di seguito evidenziato:

- «*entro il 30 settembre 2026: rendicontazione da parte dei beneficiari alle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano di riferimento*» con «*entro il 30 novembre 2026: rendicontazione da parte dei beneficiari alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano di riferimento*»;
- «*entro il 31 ottobre 2026: presentazione della rendicontazione finale a Regione Lombardia da parte delle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano*» con «*entro il 31 gennaio 2027: presentazione della rendicontazione finale a Regione Lombardia da parte delle Province Lombarde e della Città Metropolitana di Milano*»;

2. di consentire alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano l'utilizzo delle risorse non utilizzate mediante lo scorrimento delle graduatorie, la riapertura degli Avvisi provinciali ovvero la pubblicazione di nuovi Avvisi, prevedendo ulteriori fasi di monitoraggio e rideterminando i termini di attuazione e rendicontazione delle operazioni finanziate con le predette risor-

se e integrando pertanto l'Allegato 2 della d.g.r. n. XII/3343/2024 come di seguito come di seguito specificato:

- entro il 30 novembre 2026: trasmissione del monitoraggio della misura da parte di UPL, delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano con indicazione dei Comuni ammessi a finanziamento, delle somme impegnate, liquidate e residue da inviare agli indirizzi famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto «Piani PEBA 2024 – d.m. 10 ottobre 2022 – 3° monitoraggio»;
- entro il 31 maggio 2027: trasmissione del monitoraggio della misura da parte di UPL, delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano con indicazione dei Comuni ammessi a finanziamento, delle somme impegnate, liquidate e residue da inviare agli indirizzi famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto «Piani PEBA 2024 – d.m. 10 ottobre 2022 – 4° monitoraggio»;
- entro il 30 settembre 2027: rendicontazione da parte dei Comuni beneficiari alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano di riferimento;
- entro il 31 ottobre 2027: presentazione della rendicontazione finale a Regione Lombardia da parte delle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano agli indirizzi famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto «Piani PEBA 2024 – d.m. 10 ottobre 2022 – rendicontazione finale»;

3. di procedere alla riassegnazione di eventuali importi residui derivanti dagli Avvisi provinciali al fine di consentire alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano di poter procedere allo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi ma non finanziati, per esaurimento delle risorse assegnate, alla riapertura degli Avvisi nei territori che ne rilevino la necessità, ovvero l'adozione di ulteriori Avvisi, qualora emergano ulteriori fabbisogni coerenti con le finalità dell'intervento;

4. di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato al pieno utilizzo delle risorse trasferite alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano e consente, ove ritenuto opportuno dagli enti attuatori, l'utilizzo delle economie ancora disponibili mediante riapertura degli avvisi, emanazione di nuovi avvisi ovvero scorrimento delle graduatorie esistenti, nel rispetto dei criteri definiti dalla d.g.r. n. XII/3343/2024;

5. di confermare integralmente ogni altra disposizione contenuta nella d.g.r. n. XII/3343 dell'11 novembre 2024 e nei relativi allegati;

6. di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi quelli di natura finanziaria e gli eventuali atti compensativi;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia dandone contestuale comunicazione alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano.

Il segretario: Riccardo Perini

D.g.r. 14 settembre 2026 - n. XII/6751
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale e del regolamento per la realizzazione nel triennio 2026/2028, del concorso regionale «Viaggi della Memoria» (l.r. 10/2022)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge n. 241 del 7agosto 1990 e successive modificazioni, che all'articolo 15 prevede la possibilità, per le Amministrazioni pubbliche, di concludere tra loro Accordi, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia (Legge regionale statutaria n. 1 del 30 agosto 2008), che all'articolo 5 riconosce e promuove il ruolo dei Soggetti della sussidiarietà orizzontale e delle Autonomie funzionali nella programmazione e nella realizzazione di interventi;
- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «*Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia*», così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015, che riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, delinea il Sistema unitario di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia e promuove la collaborazione tra Istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche a favore dello sviluppo dell'eccellenza lombarda;
- la d.g.r. n. 6182 del 18 maggio 2026 «Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa Tra Regione Lombardia e l'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia finalizzato al consolidamento del Partenariato Istituzionale e allo sviluppo in ambito scolastico di iniziative promosse a favore degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti delle Istituzioni Scolastiche e Formative»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, di cui alla d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023, che riconosce nel Sistema di Istruzione e Formazione la prima chiave per assicurare alle giovani generazioni un incremento della loro qualità della vita, mantenendo sempre vitale e fertile il terreno delle conoscenze;

Richiamata, in particolare, la legge regionale n. 10 del 26 maggio 2022 «*Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria*», volta a promuovere visite didattiche, in presenza o in modalità virtuale, presso uno dei «*Luoghi della Memoria*» del territorio regionale, nazionale ed estero, effettuate da studenti e personale docente degli Istituti scolastici e di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con l'obiettivo di preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi correlati alla storia italiana ed europea del Novecento nonché di promuovere una riflessione sul significato della memoria per la comprensione del presente, sviluppando e consolidando le competenze di cittadinanza delle giovani generazioni e rafforzando altresì negli studenti la consapevolezza dei valori universali di libertà, uguaglianza e partecipazione democratica nonché il contrasto a ogni forma di autoritarismo, totalitarismo, e negazionismo;

Dato atto che la citata legge regionale n. 10/2022 stabilisce in particolare che:

- la Regione concede contributi finanziari, finalizzati a sostenere, mediante compartecipazione alla spesa, l'organizzazione dei «*Viaggi della Memoria*», con lo scopo di valorizzare momenti di riflessione ed approfondimento sugli avvenimenti storici del Novecento con riferimento ad eventi, personalità, simboli, temi specifici o luoghi regionali, nazionali e internazionali, fornendo chiavi di lettura critica del passato e del presente;
- possono accedere ai contributi regionali, previa presentazione di un progetto, le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie nonché delle Istituzioni formative di Istruzione e Formazione Professionale (CFP);
- la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le modalità attuative della già menzionata legge e, in particolare, i criteri di valutazione dei progetti, che tengano conto del numero di Scuole e di studenti coinvolti, con priorità per gli Istituti coinvolti per la prima volta, della condivisione del progetto con Enti locali, Associazioni ed Organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio della Regione;
- la Giunta regionale, ai fini dell'erogazione dei contributi, emana annualmente un bando;

Considerato che, in attuazione della l. 10/22 la Giunta regionale per il triennio 2023/2025 ha indetto il concorso «Viaggi della memoria per la Scuola» in coerenza con i principi e le finalità previste dalla citata legge regionale per la realizzazione, da parte degli Istituti scolastici e formativi lombardi, anche in partenariato con gli Enti locali ed altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni territoriali, di proposte progettuali di valorizzazione dei Percorsi di studio e conoscenza, finalizzate a preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi correlati alla storia italiana ed europea del Novecento; la Giunta ha altresì approvato il regolamento volto a disciplinare le caratteristiche, i destinatari ed i criteri di selezione delle proposte progettuali.

Rilevato che nel corso del triennio di riferimento, le istituzioni scolastiche e formative aderenti all'iniziativa hanno presentato complessivamente n. 137 progetti, evidenziando una partecipazione progressivamente crescente sia in termini di numero di scuole coinvolte sia di studenti partecipanti.

I progetti realizzati hanno approfondito numerosi eventi e temi che hanno caratterizzato la storia del Novecento, contribuendo in modo significativo alla diffusione e allo sviluppo delle conoscenze storiche, del senso critico, della responsabilità civica e della consapevolezza dei valori costituzionali tra le giovani generazioni.

A conclusione di ciascuna annualità, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sono stati selezionati e premiati venti progetti ritenuti particolarmente meritevoli per la qualità dei contenuti, l'originalità degli approcci adottati e la rilevanza educativa dei risultati conseguiti.

Valutato favorevolmente il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di istituzioni scolastiche e formative, al fine di accrescere la diffusione dell'iniziativa sul territorio e valorizzare un più ampio numero di esperienze di particolare rilievo educativo e culturale, si ritiene opportuno procedere contestualmente all'incremento del numero dei progetti da premiare; valutato altresì di istituire una specifica Giornata di premiazione delle scuole vincitrici, quale appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione, alla diffusione e alla condivisione delle esperienze realizzate nell'ambito del concorso, favorendo il confronto tra le istituzioni partecipanti e la disseminazione delle buone pratiche sviluppate nel corso delle attività progettuali.

Dato atto che per la realizzazione dell'iniziativa è necessario adottare il Regolamento del concorso e che il medesimo prevede per il triennio 2026/2028:

- il macro-tema «*Libertà, democrazia e pace: le lezioni della storia per il mondo di oggi*»;
- la premiazione di n. 30 progetti per ciascun anno scolastico di riferimento;

Dato atto, altresì, che sono destinatari del concorso in, coerenza con i programmi didattici che trattano gli eventi del Novecento:

- gli studenti e le studentesse iscritti e frequentanti le classi quinte delle scuole primarie, le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le classi del secondo biennio e dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, nonché il relativo personale docente;
- gli studenti e le studentesse iscritti e frequentanti le classi terze e quarte dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presenti sul territorio lombardo, nonché il relativo personale docente.

Preso atto che nel triennio 2023/2025 Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale hanno siglato un accordo di collaborazione per la realizzazione del premio regionale «*Viaggi della Memoria per la Scuola*» con il quale sono stati condivisi gli ambiti e le modalità di collaborazione per la realizzazione del concorso;

Rilevata l'esigenza di proseguire la proficua collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il triennio 2026/2028, ai fini della realizzazione del Concorso annuale denominato «*Viaggi della Memoria*», rivolto agli studenti delle Istituzioni scolastiche e formative lombarde e conseguentemente, di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione, nel triennio 2026/2028, del citato Concorso, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno programmare per il triennio 2026-2028, la realizzazione del Concorso, in considerazione dei risultati positivi conseguiti nelle precedenti edizioni e del crescente interesse manifestato dalle istituzioni scolastiche e formative partecipanti e di conseguenza approvare lo schema di Accordo di collabo-

razione tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione, nel triennio 2026/2028, del citato Concorso annuale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di adottare, previo parere della commissione consiliare competente, la presente deliberazione «Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia ed Ufficio scolastico regionale e del relativo Regolamento, per la realizzazione, nel triennio 2026/2028, del Concorso regionale «Viaggi della memoria» (l.r. 10/2022);

Preso atto che il Dirigente della U.O. Parità Educativa e Filiera Formativa, in esecuzione della presente Delibera, provvederà annualmente ad adottare il decreto per l'emanazione del Concorso per l'assegnazione dei contributi;

Dato atto che le risorse economiche per la valorizzazione dei contributi a favore degli Istituti scolastici e formativi:

- sono pari complessivamente ad euro 650.000,00 e trovano copertura sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, capitolo 15370 del Bilancio pluriennale 2026/2028 (di cui euro 250.000,00 a valere sull'annualità 2026, euro 200.000,00 a valere sull'annualità 2027 ed euro 200.000,00 a valere sull'annualità 2028), che presenta la necessaria disponibilità;
- saranno trasferite – a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'Allegato A e del successivo regolamento del Concorso di cui all'allegato B– all'Istituto scolastico individuato dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale per le attività di liquidazione del contributo;

Acquisito il parere positivo senza osservazioni, rilasciato dalla competente Commissione consiliare «Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione» nella seduta del 9 settembre 2026 (Parere n. 94 - d.g.r. XII/6616 del 27 luglio 2026, comunicato con nota del 9 settembre 2026 – Fasc. 2023/XII.2.4.3.94 - prot. n. 1168610 del 9 settembre 2026) come previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 10/2002;

Confermato di procedere secondo quanto definito con la richiamata d.g.r. XII/ 6616 del 27 luglio 2026 e pertanto:

- di approvare, in attuazione della legge 10/2022, il Concorso «Viaggi della memoria» e conseguentemente lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione, nel triennio 2026/2028, del Concorso regionale «Viaggi della Memoria» rivolto agli studenti delle Istituzioni scolastiche e formative lombarde, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nonché il Regolamento relativo al Concorso per il triennio 2026/2028 di cui all'allegato B, anche esso parte integrante;
- di stabilire che le risorse economiche per la valorizzazione dei Premi a favore degli Istituti scolastici e formativi:
 - sono pari complessivamente ad euro 650.000,00 e trovano copertura sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, capitolo 15370 del Bilancio pluriennale 2026/2028 (di cui euro 250.000,00 a valere sull'annualità 2026, euro 200.000,00 a valere sull'annualità 2027 ed euro 200.000,00 a valere sull'annualità 2028), che presenta la necessaria disponibilità
 - saranno trasferite a seguito di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'Allegato A all'Istituto scolastico individuato dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale per le attività di liquidazione del contributo;

Richiamata la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, «*Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale*» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della legge 10/2022, il Concorso «Viaggi della memoria» e conseguentemente lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione, nel triennio 2026/2028, del Concorso regionale «*Viaggi della Memoria*» rivolto agli studenti delle Istituzioni scolastiche e formative lombarde, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nonché il Regolamento relativo al Concorso per il triennio 2026/2028 di cui all'allegato B, anche esso parte integrante;

2. di dare atto che alla sottoscrizione digitale dell'Accordo di cui all'allegato A provvederà il Direttore generale della Direzione Generale *Istruzione, Formazione, Lavoro*;

3. di stabilire che le risorse economiche per la valorizzazione dei Premi a favore degli Istituti scolastici e formativi:

- sono pari complessivamente ad euro 650.000,00 e trovano copertura sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, capitolo 15370 del Bilancio pluriennale 2026/2028 (di cui euro 250.000,00 a valere sull'annualità 2026, euro 200.000,00 a valere sull'annualità 2027 ed euro 200.000,00 a valere sull'annualità 2028), che presenta la necessaria disponibilità;
- saranno trasferite – a seguito di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'Allegato A all'Istituto scolastico individuato dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale per le attività di liquidazione del contributo;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale, per gli adempimenti conseguenti;

5. di demandare al Dirigente competente l'adozione degli atti necessari all'emanazione del bando annuale, nonché ogni adempimento conseguente alla sottoscrizione dell'allegato Accordo di collaborazione e all'emanazione del bando annuale, in raccordo con tutte le Direzioni regionali coinvolte e l'Ufficio Scolastico Regionale;

6. di attestare che, contestualmente all'approvazione del presente provvedimento, si provvede alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE, NEL TRIENNIO 2026/2028, DEL CONCORSO REGIONALE "VIAGGI DELLA MEMORIA", RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

TRA

Regione Lombardia (di seguito, per brevità, Regione) – Codice Fiscale n. 80050050154, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1 – rappresentata dal Direttore generale della Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

E

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito, per brevità, USR) – Codice Fiscale n. 97254200153, con sede legale in Milano, Via Enrico Caviglia, 11 rappresentato dal Direttore generale.

La Regione e l'USR sono di seguito definite anche "Parte", singolarmente, e "Parti" congiuntamente.

VISTI

- il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle Scuole di ogni ordine e grado;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni, che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche;
- l'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti delle Scuole secondarie;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo Studio e all'Istruzione", che disciplina il Sistema nazionale di Istruzione, costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti locali;
- l'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che dispone l'obbligo di Istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento – entro il diciottesimo anno di età – di un Titolo di studio di Scuola secondaria superiore o di una Qualifica professionale di durata almeno triennale;
- i decreti del Presidente della Repubblica n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010 nonché n. 92 del 24 maggio 2018, concernenti rispettivamente i regolamenti di riordino degli Istituti tecnici, dei Licei e degli Istituti professionali;
- la legge n. 107 del 13 luglio 2015 "*Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" e successivi regolamenti di attuazione.
- la legge n. 92 del 20 agosto 2019 "*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*" e le relative Linee Guida;

RICHIAMATI

- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia", così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 ("Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei Sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro in Regione Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul Sistema di Istruzione e Formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro");
- L.R. n.10 del 26 maggio 2022 "Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria";
- La DGR n. 6182 del 18 maggio 2026 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia finalizzato al consolidamento del partenariato istituzionale e allo sviluppo in ambito scolastico di iniziative promosse a favore degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative"

PREMESSO CHE

- il valore della memoria storica pubblica trova nella partecipazione delle studentesse e degli studenti un ambito privilegiato;
- i diritti-doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale e politica;
- nel corso degli anni, si sono rilevate una sempre crescente attenzione ed una partecipazione delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a progetti ed attività formative inerenti alla valorizzazione della memoria del Novecento europeo, utilizzando metodologie educative innovative anche ed attraverso i così detti viaggi nei luoghi di memoria storica;

- la Regione, in ottemperanza all'articolo 5 del proprio Statuto di Autonomia (Legge regionale statutaria n. 1 del 30 agosto 2008), garantisce l'apporto dei Soggetti della sussidiarietà orizzontale e delle Autonomie funzionali nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;
- la legge regionale n. 19/2007, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 30/2015, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, delinea il Sistema unitario di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia e promuove la collaborazione tra Istituzioni, quale mezzo per l'integrazione delle politiche a favore dello sviluppo dell'eccellenza lombarda;
- la legge n. 107/2015 afferma il ruolo centrale delle Istituzioni scolastiche nella società della conoscenza ed individua come obiettivi formativi prioritari, tra i tanti, la valorizzazione della Scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare ed aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità;
- la legge regionale n. 10/2022 promuove l'organizzazione e la realizzazione di percorsi educativi, formativi e culturali denominati "*Viaggi della Memoria*" rivolti agli studenti e al personale docente delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative professionali, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della memoria storica degli eventi drammatici del Novecento, con il fine di:

 a) preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria storica degli eventi che hanno segnato il Novecento, favorendo la consapevolezza del loro impatto sulla società contemporanea;

 b) valorizzare il patrimonio storico, culturale e civile rappresentato dai Luoghi della Memoria, riconoscendone il ruolo educativo e testimoniale;

 c) rafforzare gli strumenti di studio, approfondimento e formazione, promuovendo metodologie didattiche innovative e interdisciplinari;

 d) favorire la riflessione critica sui valori della democrazia, della pace, della libertà e del rispetto della dignità umana, contrastando ogni forma di negazionismo, discriminazione, razzismo, xenofobia, antisemitismo e violenza;

 e) promuovere la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita civile e democratica, attraverso percorsi di cittadinanza consapevole e memoria condivisa.

- la legge regionale n. 10/2022 prevede, in particolare:
 - all'articolo 3, che la Regione conceda contributi finanziari finalizzati a sostenere, mediante compartecipazione alla spesa, l'organizzazione dei "*Viaggi della Memoria*" e che possano accedere ai contributi regionali, previa presentazione di un progetto, le Scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie nonché gli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (CFP), anche in partenariato con Enti locali, altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni territoriali senza scopo di lucro;
 - all'articolo 4, che la Giunta regionale – previo parere della Commissione consiliare competente – definisca le modalità attuative della legge stessa ed, in particolare, i criteri di valutazione dei progetti, che tengano conto del numero di Istituzioni scolastiche e di studenti coinvolti nel progetto (con priorità per gli Istituti coinvolti per la prima volta), della condivisione del progetto con Enti locali, altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni territoriali senza scopo di lucro nonché della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete;

l'USR, quale ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, svolge le seguenti funzioni:
- assegna priorità a bisogni, interessi ed aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie, nell'ottica di una Formazione di alto livello;

- favorisce le Autonomie scolastiche e la loro interazione con le Autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli Enti pubblici e le Associazioni del territorio per la definizione e la realizzazione di un Piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell'utenza ed alle vocazioni locali;
- ricerca le condizioni per realizzare nelle Istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 59/1997, la massima flessibilità organizzativa, la tempestività e l'efficacia degli interventi, anche attraverso l'apporto costruttivo di Soggetti e risorse diversi, presenti a livello territoriale;
- riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una Scuola moderna, capace di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente, di creare, attraverso il protagonismo dei giovani, le migliori condizioni per un apprendimento efficace;
- promuove, con specifiche azioni, il coordinamento tra le diverse risorse del territorio in ordine alla didattica della storia, valorizzando l'approccio diretto ai documenti, la conoscenza e l'esperienza degli archivi e dei luoghi della memoria, tramite azioni formative che consentano agli studenti di riconoscere il valore culturale della storia e del suo studio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

In attuazione della legge regionale n. 10/2022, Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale si impegnano, per gli a.s. 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, nella promozione del concorso "*Viaggi della memoria*" rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e degli istituti di Istruzione e formazione Professionale (Iefp).

Il concorso è finalizzato a sostenere, mediante l'erogazione di un contributo finanziario, a titolo di compartecipazione (di seguito Premio) la progettazione e realizzazione, (anche in partenariato con Enti locali ed altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni presenti sul territorio) , dei *'Viaggi della Memoria*', quale strumento educativo fondamentale per la formazione delle giovani generazioni, volto a sviluppare conoscenze storiche legate agli eventi del Novecento, senso critico, responsabilità civica e consapevolezza dei valori costituzionali, valorizzando percorsi di studio e conoscenze che propongano riflessioni sugli avvenimenti storici con riferimento ad eventi, personalità, simboli, temi specifici o luoghi regionali, nazionali e internazionali, fornendo chiavi di lettura del passato e del presente.

Articolo 3 – Attività e iniziative

La partecipazione al concorso è subordinata alla presentazione di un elaborato, individuale o collettivo, che rappresenti e approfondisca le esperienze, gli apprendimenti e le riflessioni sviluppate dagli studenti nell'ambito di una o più delle seguenti attività, con particolare riferimento ai valori, ai contenuti e agli obiettivi educativi perseguiti:
a) visite didattiche, viaggi d'istruzione e percorsi virtuali presso i Luoghi della Memoria situati sul

territorio regionale, nazionale o estero;
b) incontri con storici, studiosi, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e testimoni della memoria storica;
c) seminari, laboratori, mostre, attività di ricerca e produzioni multimediali finalizzate all'approfondimento dei temi affrontati;
d) iniziative di restituzione e condivisione delle esperienze svolte all'interno della comunità scolastica e del territorio.

Articolo 4 – Regolamento

La Regione e l'Ufficio Scolastico regionale condividono l'adozione di un regolamento, di cui all'Allegato B, recante le disposizioni che disciplinano il Concorso "*Viaggi della memoria*" che individua, in conformità con la l.r. n. 10/2022 le finalità, i beneficiari dei contributi nonché i criteri e le modalità di attribuzione degli stessi.
Il regolamento si applica agli a.s. 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

Articolo 5– Modalità di collaborazione

Le Parti, nell'ambito del rapporto di collaborazione istauratosi e nel rispetto delle rispettive competenze, individuano le azioni e le attività che ciascuna parte è chiamata a realizzare secondo la seguente ripartizione:

Regione Lombardia si impegna a:

- favorire la più ampia diffusione del Concorso fra i CFP, sollecitando la loro adesione all'iniziativa;
- designare uno o più membri della Giuria;
- ricevere le candidature di tutti i partecipanti al Concorso;
- approvare gli esiti della valutazione; -
- Organizzare, in collaborazione con l'USR, una giornata appositamente dedicata alla consegna dei Premi, quale occasione di restituzione e condivisione delle attività realizzate dagli studenti vincitori e che vedrà la partecipazione di tutta la comunità scolastica;
- definire le regole per la protezione dei dati;
- raccogliere il consenso per il trattamento dei dati degli studenti, per il tramite delle Istituzioni scolastiche e dei CFP di appartenenza.

L'USR si impegna a:

- nominare una Commissione (di seguito, Giuria), d'intesa con la Regione, con il compito di valutare le candidature pervenute;
- promuovere la partecipazione delle Istituzioni scolastiche lombarde al Concorso, mediante la comunicazione e diffusione attraverso i propri canali istituzionali (sito istituzionale web e pagine dedicate);
- designare uno più membri della Giuria;
- promuovere la partecipazione delle Istituzioni scolastiche e dei loro studenti alla Giornata individuata per la consegna dei Premi;
- individuare per il triennio 2026/2028, l'Istituzione scolastica "*scuola cassiera*" che avrà il compito di liquidare alle Istituzioni scolastiche e formative i Premi dei vincitori del Concorso "*Viaggi della Memoria*".

Articolo 6 – Risorse finanziarie e modalità di liquidazione

La Regione mette a disposizione, nel triennio 2026-2028, la somma complessiva di euro

650.000,00, come stanziato dalla legge regionale di Bilancio 2026-2028 n. 21 del 31 dicembre 2025.

Le risorse saranno erogate sotto forma di Premio annuale, quale quota di compartecipazione alla realizzazione dei progetti vincitori del Concorso "*Viaggio della Memoria*".

L'importo sarà erogato dalla Regione per il tramite di un'Istituzione scolastica appositamente individuata dall'USR.

Tale Istituzione scolastica, per svolgere la funzione di liquidazione del suddetto Premio, percepirà una somma annua di euro 3.000, a titolo di rimborso spese.

La spesa a carico della Regione, di cui al presente articolo, si configura quale contributo per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni svolte dall'USR nei confronti di Regione medesima.
Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Articolo 7 – Composizione della Giuria

La Giuria è nominata dall'USR e sarà composta da 9 componenti come segue:
- due componenti designati dalla Regione, in rappresentanza della Direzione Generale competente;
- due componenti designati dall'USR, uno dei quali sarà il coordinatore della Giuria;
- due componenti individuati dall'USR tra i docenti delle Scuole secondarie;
- due componenti individuati dalla Regione tra i docenti delle Istituzioni formative dell'Istruzione e Formazione Professionale;
- un componente nominato dall'USR tra soggetti, esterni al mondo delle Istituzioni scolastiche e formative, che si sono distinti per l'impegno culturale nella diffusione della memoria. mediante, ad esempio, la pubblicazione di libri o l'organizzazione di iniziative pubbliche sul tema della memoria novecentesca o che hanno pregressa esperienza nell'organizzazione di iniziative per le Scuole sul tema.

Articolo 8– Responsabili dell'Accordo

La Regione indica, quale proprio responsabile della collaborazione, il Direttore generale della Direzione generale competente in materia di Istruzione, Formazione, Lavoro.

Il Responsabile operativo per la Regione è il Dirigente *della U.O.* Istruzione, Parità educativa e Filiera formativa.

L'USR indica, quale proprio responsabile della collaborazione, il proprio Direttore generale, con funzioni di coordinatore generale per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo. Il Responsabile operativo per l'USR è il Dirigente dell'Ufficio V.

Articolo 9 – Validità dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 10 – Modifiche dell'Accordo

D'intesa tra le Parti, il presente Accordo potrà essere oggetto di modifica o integrazione per ogni ulteriore operazione si rendesse necessaria al raggiungimento delle finalità dello stesso.

Articolo 11 – Riservatezza

Nel corso della collaborazione, l'USR potrà avere accesso ai dati ed alle informazioni

disponibili presso la Regione e si impegna ad utilizzare i dati raccolti dalla Regione esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

L'USR garantisce che il proprio personale delegato allo svolgimento della collaborazione mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto concerne le informazioni ed i documenti riservati della Regione o delle Istituzioni scolastiche o dei CFP coinvolti nell'iniziativa, dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente Accordo.

La Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di collaborazione oggetto del presente Accordo per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero comunicati dallo stesso coordinatore generale o dai suoi collaboratori per la realizzazione delle attività, in virtù del presente Accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'Accordo stesso.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente.

La Regione, in qualità di Titolare del trattamento, procederà – con successi provvedimenti – a valutare i diversi livelli di responsabilità.

Articolo 13 – Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

Le Parti dichiarano di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia, approvato con DGR n. 1063 del 12 dicembre 2013 ed adottato con la DGR n. 1290 del 30 gennaio 2014, reperibile sul sito istituzionale (www.regione.lombardia.it).

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 54 del DLgs n. 165/2001 o dal Codice di comportamento dei dipendenti di Regione Lombardia comporta la risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell'articolo n. 1456 del Codice Civile.

Articolo 14– Controversie

Le Parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente Accordo.

Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una Parte contro l'altra in relazione al presente Accordo, per la quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole tra le Parti contraenti, è competente il Foro di Milano.

Articolo 15 – Ulteriori disposizioni

Il presente atto è esente da tasse ed imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo – ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 – ed è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del

dell'articolo 15, comma 2bis, della legge n. 241 del 7 agosto1990.

La data di sottoscrizione coincide con la data di ricezione al server di posta certificata di Regione Lombardia dell'Accordo sottoscritto per accettazione dall'USR.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Sottoscritto digitalmente ex articolo 24 DLgs n. 82/05

Per Regione Lombardia

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro

Il Direttore Generale, Paolo Mora

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Il Direttore Generale, Luciana Volta

——— • ———

Allegato B

Regolamento relativo al Concorso regionale
"*Viaggi della Memoria*"
a.s. 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029

Articolo 1 – Premio "*Viaggi della Memoria*"

1. La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 10/2022, adotta il Regolamento per il Concorso annuale "*Viaggi della Memoria*" – per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 per lo svolgimento di visite didattiche in presenza o in modalità virtuale presso uno dei "*Luoghi della Memoria*" del territorio regionale, nazionale o estero da parte degli studenti e del personale docente degli Istituti scolastici e delle Istituzioni formative lombarde (CFP) che erogano Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il Concorso riconosce un contributo economico (di seguito denominato "*Premio*") erogato dalla Regione a titolo di compartecipazione, è volto a promuovere la realizzazione – da parte degli Istituti scolastici e formativi lombardi (anche in partenariato con gli Enti locali ed altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni senza scopo di lucro, presenti sul territorio) – di iniziative progettuali che valorizzino percorsi di studio e conoscenza e che propongano riflessioni sugli avvenimenti storici del Novecento, con riferimento ad eventi, personalità, simboli, temi specifici o luoghi regionali, nazionali ed internazionali, fornendo chiavi di lettura del passato e del presente.
3. Considerando l'attuale scenario internazionale, segnato dalla persistenza di guerre e conflitti che interessano l'Europa e numerosi altri paesi del mondo, il concorso "Viaggi della Memoria " per il triennio 2026/2028 individua il seguente macrotema:
 "*Libertà, democrazia e pace: le lezioni della storia per il mondo di oggi*"
4. Le iniziative devono essere finalizzate a:
 - preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi correlati alla storia italiana ed europea del Novecento;
 - valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;
 - promuovere una riflessione sul significato della memoria per la comprensione del presente e per sviluppare e consolidare le competenze di cittadinanza;
 - far crescere tra le giovani generazioni la consapevolezza dei valori universali di libertà, uguaglianza, democrazia e partecipazione democratica;
 - promuovere il contrasto a ogni forma di autoritarismo, totalitarismo, negazionismo nonché di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza.

5. Le proposte progettuali devono intendersi come elaborati predisposti dagli studenti, con l'intento di conoscere determinati, luoghi avvenimenti e testimoni della storia del Novecento, che saranno oggetto di visita, incontro e conoscenza personale. Gli elaborati devono:
 a. motivare la scelta dell'iniziativa proposta, correlandola al percorso di studi ovvero ad uno specifico interesse per la tematica individuata;
 b. evidenziare l'obiettivo che gli studenti si prefiggono di raggiungere attraverso il "Viaggio della Memoria";
 c. descrivere le attività, gli strumenti e le modalità previste per valorizzare il ruolo dei "Luoghi della Memoria".
6. Il Concorso "*Viaggi della Memoria*" si articola in un'unica linea di intervento e prevede l'erogazione di un premio così differenziato:

 - Fascia A: dal 1° al 10° classificato;
 - Fascia B: dal 11° al 20° classificato;
 - Fascia C: dal 21° al 30° classificato

 I progetti dovranno prevedere obiettivi, attività e impatto sociale interamente sviluppati in coerenza con le finalità della legge regionale n.10/2022.
7. La somma che la Regione destina al Concorso "*Viaggi della Memoria*" per il triennio 2026/2028 è pari ad € 650.000,00 così ripartito:
 - A.s. 2026/2027 € 250.000,00;
 - A.s. 2027/2028 € 200.000,00;
 - A.s. 2028/2029 €200.000,00;
8. Il Premio del Concorso è assegnato ai trenta migliori progetti, presentati dalle Istituzioni scolastiche o dalle Istituzioni formative (CFP) sviluppati da gruppi di studenti (con un numero minimo pari a due).
9. Per ogni Fascia, ai vincitori saranno assegnati, per l'a.s. 2026/2027 i seguenti Premi:
 - € 12.350 per la Fascia A;
 - € 7.410 per la Fascia B;
 - € 4.940 per la Fascia C.

 Per gli a.s. 2027/2028 e 2028/2029 i Premi saranno così ripartiti:
 - € 9.850 per la Fascia A;
 - € 5.910 per la Fascia B;
 - € 3.940 per la Fascia C.
10. Il Premio sarà assegnato all'Istituzione scolastica o formativa di appartenenza degli studenti vincitori, che li potrà utilizzare per:
 - realizzare il viaggio o l'iniziativa presentata;
 - realizzare ulteriori attività di approfondimento e sviluppo correlate al progetto, con il diretto coinvolgimento degli studenti vincitori e/o di altri studenti della classe/Istituto scolastico o formativo.
11. Le scuole vincitrici saranno tenute a presentare un elaborato conclusivo che restituisca quanto realizzato durante il progetto, evidenziandone gli esiti, le riflessioni emerse e quanto appreso dai partecipanti nel corso delle attività.
12. Regione Lombardia destina una somma di euro 3.000,00 in favore dell'Istituzione scolastica – individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito, USR) – a titolo di rimborso spese per la funzione di liquidazione del Premio.
13. L'importo complessivo previsto per ciascuna annualità è trasferito in un'unica soluzione all'Istituzione scolastica o formativa che provvede a svolgere la funzione di liquidazione del Premio ai singoli Istituti scolastici e CFP vincitori.

14. La Regione si riserva di non assegnare il Premio qualora le proposte pervenute non siano giudicate idonee a soddisfare lo scopo del Concorso.

Articolo 2 – Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del Concorso denominato "*Viaggi della Memoria*" sono:

a. Gli studenti iscritti e frequentanti delle classi quinte della scuola primaria, le classi terze delle Scuole secondarie di primo grado e le classi dell'ultimo triennio delle Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, aventi sede in Lombardia, e relativo personale docente;
b. studenti iscritti e frequentanti le Classi terze e quarte dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), presenti sul territorio lombardo, e relativo personale docente.

Articolo 3 – Giuria

1. Per la selezione dei vincitori del Concorso "*Viaggi della Memoria*", è individuata, per ciascun anno scolastico una Giuria, quale organo straordinario e temporaneo. Tale organo si configura come un collegio imperfetto.
2. La Giuria, sulla base dei contenuti e dei criteri definiti ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento, esaminerà e valuterà le proposte pervenute, assegnando i Premi alle 30 migliori progettualità.
3. La Giuria, come definito all'articolo 7 dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e USR, di cui all'allegato A, è nominata dall'USR e sarà composta da 9 componenti, come segue:
 - due componenti designati dalla Regione, in rappresentanza della Direzione generale competente in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
 - due componenti designati dall'USR, uno dei quali sarà il coordinatore della Giuria;
 - due componenti individuati dall'USR tra i docenti delle Scuole secondarie;
 - due componenti individuati dalla Regione tra i docenti delle Istituzioni formative dell'Istruzione e Formazione Professionale;
 - un componente nominato dall'USR tra Soggetti, esterni al mondo delle Istituzioni scolastiche e formative, che si sono distinti per l'impegno culturale nella diffusione della memoria, mediante – ad esempio – la pubblicazione di libri o l'organizzazione di iniziative pubbliche sul tema della memoria novecentesca o che hanno pregressa esperienza nell'organizzazione, sul tema, di iniziative per le Scuole.
4. La nomina a componente della Giuria di selezione è preclusa a coloro che sono stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione nonché quando, per qualsiasi tipo di reato, producano disdoro all'immagine della Regione.
5. La nomina a componente della Giuria di selezione è altresì preclusa a coloro che sono in conflitto di interesse rispetto agli studenti partecipanti ed ai relativi Istituti di appartenenza di questi ultimi.
6. Il procedimento per l'individuazione dei giurati sarà a cura di USR, che – previa valutazione dei requisiti – procederà con proprio atto alla costituzione della Giuria di selezione.
7. Decadono dal ruolo di componenti della Giuria coloro che, successivamente alla nomina, siano stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione o si trovino in situazioni di conflitto di interessi nonché quando, per qualsiasi tipo di reato, producano disdoro all'immagine di Regione Lombardia, così come in ipotesi di violazione dei principi di riservatezza, indipendenza e trasparenza.

8. Non sono previsti compensi per i componenti della Giuria.

Articolo 4 – Indizione del Bando e presentazione delle candidature

1. Il Dirigente *della U.O. Istruzione, Parità educativa e Filiera formativa* adotta annualmente il Decreto per l'emanazione del Concorso per l'assegnazione dei Premi. Ai fini dell'assegnazione dei premi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 del presente regolamento.
2. Possono presentare la candidatura al Concorso "*Viaggi della Memoria*":
 a) Le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie, aventi sede in Lombardia;
 b) le Istituzioni formative (CFP) iscritte nella sezione A dell'Albo dei Soggetti accreditati (di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 19/2007), che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), presenti sul territorio lombardo.
3. I soggetti ammessi a presentare i progetti possono organizzarsi in partenariato con altre Istituzioni scolastiche statali o paritarie o con Autonomie locali ed altri Enti, Associazioni, Organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio della Regione.
4. I soggetti del partenariato dovranno partecipare almeno ad una delle attività di progettazione, organizzazione e/o realizzazione del progetto;
5. Ogni Istituzione scolastica o formativa può presentare un solo progetto, come soggetto singolo oppure come capofila di un partenariato, fermo restando che i progetti dovranno riferirsi all'anno scolastico in corso al momento della candidatura.

Articolo 5 – Valutazione delle candidature

1. La valutazione delle proposte progettuali pervenute prevede:
 - un'istruttoria formale, relativa alla verifica dei requisiti soggettivi ed alla completezza documentale, a cura del Responsabile del Procedimento;
 - una valutazione di merito, a cura della Giuria di selezione, di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento.
2. L'assegnazione del Premio avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, mediante l'esame delle candidature pervenute, tenendo in considerazione l'adeguatezza delle stesse rispetto ai contenuti ed ai criteri descritti ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Gli esiti della valutazione e la pubblicazione dei vincitori saranno effettuati entro il mese di marzo di ciascun anno.

Articolo 6 – Contenuti delle proposte progettuali

1. Gli elaborati proposti possono riguardare qualsiasi ambito correlato al tema del Concorso e devono contenere i seguenti elementi:
 - titolo dell'iniziativa proposta;
 - descrizione dell'iniziativa proposta; ad esempio, il "*Viaggio*" può essere proposto attraverso la progettazione e la realizzazione di:

 - un viaggio o una visita virtuale nel "*Luogo della Memoria*" prescelto;
 - una visita ad un archivio storico, con la realizzazione di un prodotto di comunicazione che trasmetta i valori sottostanti la conoscenza dei "*Luoghi della Memoria*";
 - una cerimonia di commemorazione, una lapide commemorativa o la progettazione di un monumento o di un memoriale;

- un'opera in forma grafica (sito informativo, illustrazione, murales, graphic novel etc.), in forma o video (video informativi, documentario) o di un podcast;
- un'intervista con un superstite, con un suo familiare o con uno storico che ha studiato quell'episodio o quella personalità;
- un progetto che prevede l'impiego di tecnologie digitali avanzate, comprendenti realtà virtuale e/o ambienti immersivi, ambienti di gioco o percorsi multimediali di apprendimento, con il possibile supporto di strumenti di intelligenza artificiale;
- qualsiasi altra proposta di forma progettuale o espressiva, fisica o virtuale, che risponda al tema ed agli obiettivi del Concorso.

- motivazioni alla base della proposta progettuale e descrizione dei relativi obiettivi nonché delle attività, degli strumenti e delle modalità previste per valorizzare il ruolo dei *Luoghi della Memoria*;
- numero degli studenti coinvolti nell'attività progettuale e potenziali ulteriori destinatari raggiunti attraverso prodotti/azioni conseguenti;

Articolo 7 – Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. Possono partecipare alla selezione, tramite il meccanismo della candidatura, tutti gli elaborati con un contenuto coerente con quanto previsto al precedente articolo 6.
2. Le proposte saranno valutate secondo la loro originalità, la coerenza con la tematica del Concorso, le motivazioni che hanno spinto gli studenti a candidarsi e l'impatto sociale del progetto.
3. Nello specifico, gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
 a. coinvolgimento di un Istituto scolastico o formativo in un viaggio/iniziativa/progetto oggetto del Concorso, dando priorità agli Istituti coinvolti per la prima volta;
 b. coerenza con le finalità stabilite dalla legge regionale 10/2022 e specifica indicazione degli obiettivi, finalità, azioni e output dell'iniziativa;
 c. motivazione alla base della proposta e che hanno spinto la Scuola ed il proprio gruppo di studenti a partecipare al Concorso;
 d. livello di dettaglio, di chiarezza del progetto e originalità della proposta; completezza nella descrizione delle attività, degli strumenti e delle modalità previste per valorizzare il ruolo dei *Luoghi della Memoria*;
 e. impatto sociale della proposta in funzione degli strumenti divulgativi e di comunicazione previsti per la diffusione del progetto e loro innovatività;
 f. composizione e qualità del partenariato, se presente, rispetto all'iniziativa proposta e modalità di partecipazione alle attività previste dal progetto;

Articolo 8 – Premiazione del concorso

È istituita la Giornata di premiazione delle scuole vincitrici, quale momento annuale di valorizzazione, diffusione e condivisione delle esperienze realizzate nell'ambito del concorso.
La Giornata costituisce altresì occasione di confronto e di disseminazione delle lezioni apprese, attraverso la condivisione di testimonianze degli studenti e delle studentesse coinvolti, contributi dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché momenti di approfondimento e riflessione sui risultati conseguiti e sull'impatto delle attività svolte.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

Regione Lombardia, nell'ambito del procedimento per l'assegnazione annuale del Premio "*Viaggi della Memoria*", rende apposita informativa per il Trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del REG UE 2016/679 a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione quali: componenti della Giuria, Istituzioni scolastiche e formative.

D.g.r. 14 settembre 2026 - n. XII/6755
Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore degli Enti Locali per le funzioni di Polizia Locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, installazione impianti, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla Polizia Locale - Anno 2027 (l.r. 6/2015, artt. 8 e 25)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 «*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*» e, in particolare, l'art. 25, comma 2, lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, finanziati ai sensi dell'art. 26, per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;

Evidenziate le esigenze in termini di sicurezza urbana, nell'ambito dei contesti abitativi lombardi, seppure nelle loro differenti configurazioni, e rilevato che l'impiego operativo, anche in contesti emergenziali, ha evidenziato il ruolo e l'importanza della polizia locale, ma anche la vulnerabilità dei servizi dei piccoli enti, in special modo se dotati di meno di tre operatori;

Ritenuto che la realizzazione di progetti, da parte degli enti locali, che prevedano la dotazione dei corpi e dei servizi di polizia locale di adeguata strumentazione, anche tecnologicamente innovativa, e di veicoli, costituisca un importante contributo per le attività di polizia e per la sicurezza dei cittadini;

Ritenuto, quindi, di proseguire negli interventi già attivati a sostegno della funzione di polizia locale, da ultimo con la deliberazione n. 5031 del 22 settembre 2025 «*Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore degli enti locali per le funzioni di Polizia Locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, installazione impianti, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla Polizia Locale - Anno 2026 (l.r. 6/2015, artt. 8 e 25)*», prevedendo un'ulteriore misura per il miglioramento e l'intensificazione delle attività di controllo e di prossimità ai cittadini, anche attraverso la promozione e l'incentivazione dell'aggregazione tra enti, per il servizio di polizia locale;

Ritenuto, pertanto, di attivare per il 2027 una nuova misura, indirizzando il cofinanziamento regionale, di cui all'art. 26 della l.r. n. 6/2015, alla realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lett. a), e in applicazione dell'art. 8 della medesima l.r. 6/2015;

Ritenuto di destinare al suddetto intervento la somma di euro 4.519.000,00, che trova copertura al capitolo 5170 «Spese per *interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT*» del bilancio 2027;

Rilevato che le spese impegnate sul capitolo 5170, finalizzate all'incremento del patrimonio pubblico, sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, in particolare, alla lettera c): «acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale»;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, allegato quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono:

- declinati i criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale di progetti funzionali al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio lombardo, con l'impiego delle risorse disponibili;
- incentivate le forme aggregative, escludendo dalla partecipazione in autonomia degli enti che non dispongano di almeno tre operatori, e sono previste le percentuali di finanziamento e soglie di contributo massimo riconoscibili, crescenti in base alla realizzazione delle nuove forme associative;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del suddetto documento;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

Preso atto che la Direzione competente considera il sostegno ai progetti per il rafforzamento della sicurezza urbana di cui trattasi, non rientrante nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto attività propria del soggetto pubblico beneficiario, avente natura istituzionale e non economica e pertanto i suddetti finanziamenti non rilevano ai fini della disciplina sugli aiuti di stato ai sensi del citato art. 107 del TFUE;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.2. «Aumentare la sicurezza urbana anche attraverso iniziative di efficientamento della Polizia Locale», identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni», nonché la legge regionale di approvazione del «Bilancio di previsione 2026 - 2028»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare l'Allegato contenente i «*Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore degli Enti Locali per le funzioni di Polizia Locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, installazione impianti, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla Polizia Locale - Anno 2027 (l.r. 6/2015, artt. 8 e 25)*», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che, per la realizzazione della misura di cofinanziamento di cui al punto 1., sono disponibili risorse finanziarie pari all'importo complessivo di euro 4.519.000,00, a valere sul capitolo 5170 «*Spese per Interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT*» del Bilancio 2027;

3. di dare atto che all'emanazione del bando attuativo della misura di cui al punto 1. provvederà la competente Direzione Generale;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

5. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI PER LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI, INSTALLAZIONE IMPIANTI, RINNOVO E INCREMENTO DEL PARCO VEICOLI, DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2027 (L.R. 6/2015, ARTT. 8 E 25)

Finalità e obiettivi

Promuovere e incentivare la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale.
Si persegue il miglioramento dei servizi attraverso la promozione e l'incentivo a una strutturazione adeguata della polizia locale, anche in forma associata, soprattutto da parte delle realtà minori, sia tra loro che con realtà di medie e grandi dimensioni, attraverso la costituzione di nuove strutture organizzative, stabili e durature, per l'esercizio comune delle funzioni di polizia locale, nonché attraverso l'implementazione di Unioni di Comuni o associazioni esistenti. L'azione si attua attraverso il cofinanziamento della spesa per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, installazione impianti, e per il rinnovo e/o incremento del parco veicoli, da destinare alle polizie locali. I tempi procedurali e il notevole favore, in termini di percentuale del finanziamento verso le nuove aggregazioni hanno l'evidente scopo di sollecitare i piccoli Comuni verso modalità organizzative del servizio unificato ai sensi dell'art. 8 della l.r. 6/2015, che consente, altresì, di destinare alla cittadinanza efficaci servizi di polizia locale.

Riferimenti normativi

La Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), prevede, all'art. 8, che la Regione incentivi la gestione associata della funzione di polizia locale e, all'art. 25, che la Regione, in concorso con gli Enti locali, partecipi alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.

Soggetti beneficiari

Comuni singoli, Province e Città Metropolitana di Milano, Enti Parco, dotati di un corpo o servizio di polizia locale, con almeno 3 operatori in organico con contratto a tempo indeterminato; Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni, associati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo di almeno 5 anni (art. 8 e 13, L.R. 6/2015) e dotati di un corpo o servizio di polizia locale, con almeno 3 operatori in organico con contratto a tempo indeterminato.
Nel conteggio non andranno considerati gli operatori che alla data di presentazione della domanda sono in distacco o comando presso altro Ente.

Dotazione finanziaria

Lo stanziamento regionale, determinato in complessivi euro 4.519.000,00, destinato all'acquisto di strumentazioni specifiche per la polizia locale, rinnovo e incremento del parco veicoli, è assegnato secondo gli importi di seguito specificati, tenuto conto della tipologia dell'Ente richiedente:

1. euro 800.000,00, destinati ai progetti presentati da nuove forme associative ovvero nuove Unioni di Comuni o associazioni, aggregate, con decorrenza da una data compresa tra il 1° febbraio 2026 e il 1° febbraio 2027, per tutte le funzioni di polizia locale, per un periodo non inferiore a 5

anni, dotate di un corpo o servizio di polizia locale con il numero minimo di 3 operatori, presenti in organico con contratto a tempo indeterminato;

2. euro 500.000,00, destinati ai progetti presentati da ampliamenti di Unioni di Comuni o associazioni, aggregate, con decorrenza da una data compresa tra il 1° febbraio 2026 e il 1° febbraio 2027, per tutte le funzioni di polizia locale, per un periodo non inferiore a 5 anni, dotate di un corpo o servizio di polizia locale con il numero minimo di 3 operatori, presenti in organico con contratto a tempo indeterminato;

3. euro 1.800.000,00, destinati ai progetti presentati da Enti associati, Unioni di Comuni e Comunità Montane esistenti, associati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni, dotati di un corpo o servizio di polizia locale con il numero minimo di 3 operatori, presenti in organico con contratto a tempo indeterminato;

4. euro 720.000,00, destinati ai progetti presentati dalle Province, Città metropolitana di Milano e capoluoghi di Provincia, in forma singola, dotate di almeno n. 3 operatori, presenti in organico con contratto a tempo indeterminato;

5. euro 80.000,00, destinati ai progetti presentati dagli Enti Parco, dotati di almeno n. 3 operatori di polizia locale, presenti in organico con contratto a tempo indeterminato.

6. euro 619.000,00, destinati ai progetti presentati dai Comuni in forma singola, dotati di almeno n. 3 operatori di polizia locale, presenti in organico con contratto a tempo indeterminato. I Comuni singoli, dotati di 1 o 2 operatori di polizia locale, non possono partecipare al bando se non aggregandosi con altri enti, per raggiungere la dotazione minima di 3 operatori presenti in organico con contratto a tempo indeterminato.

Il cofinanziamento è assegnato *tenendo conto dei seguenti massimali:*

- Costituzione di nuove Unioni di Comuni o associazioni di Comuni, associati/convenzionati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni (artt. 8 e 13, L.R. 6/2015), dotati di almeno 3 operatori di polizia locale presenti in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato: il cofinanziamento regionale è pari al 80% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 50.000,00;
- Ampliamento di Unioni di Comuni o associazioni, con integrazione di nuovi Enti, associati/convenzionati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni (artt. 8 e 13, L.R. 6/2015), dotati complessivamente di un corpo o di un servizio di polizia locale con almeno 3 operatori di polizia locale presenti in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato: il cofinanziamento regionale è pari al 60% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 40.000,00;
- Enti Associati, Unioni di Comuni e Comunità Montane esistenti, già associati/convenzionati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni (artt. 8 e 13, L.R. 6/2015), dotati complessivamente di un corpo o di un servizio di polizia locale con almeno 3 operatori di polizia locale presenti in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato: il cofinanziamento regionale è pari al 50% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 40.000,00;

- Province, Città metropolitana di Milano e capoluoghi di Provincia in forma singola, dotate di almeno 3 operatori di polizia locale presenti in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato: il cofinanziamento regionale è pari al 50% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 30.000,00;

- Enti Parco dotati di almeno 3 operatori di polizia locale presenti in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato: il cofinanziamento regionale è pari al 50% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 20.000,00

- Comuni singoli, dotati di almeno 3 operatori di polizia locale presenti in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato: il cofinanziamento regionale è pari al 50% del costo validato, fino ad un massimo di euro 20.000,00.

Progetti finanziabili, requisito per l'accesso al cofinanziamento

Il cofinanziamento regionale è destinato ai progetti la cui realizzazione prevede l'acquisto di:

1. **Biciclette elettriche**, cioè, biciclette a pedalata assistita, con batterie a ricarica elettrica, destinate agli operatori di polizia locale per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nel centro storico e urbano, al fine di incentivare iniziative di mobilità sostenibile.

2. **Droni**, cioè, velivoli radiocomandati con pilota remoto, a solo scopo di sicurezza urbana e/o stradale, nel rispetto delle norme in materia. Tale acquisto prevede che almeno un operatore abbia conseguito attestato di pilota APR rilasciato in conformità al Regolamento Mezzi Aerei a pilotaggio remoto, in corso di validità alla data della presentazione della domanda. Quali che siano le caratteristiche del velivolo, non si finanzia l'acquisto del drone se almeno un operatore non è provvisto di abilitazione al volo, tranne il caso in cui l'ENAC preveda diversamente in base alle caratteristiche e al peso del velivolo.

3. **Computer portatili, cellulari, tablet operativi**, che consentono le attività di servizio degli operatori di polizia locale al di fuori del Comando. Si finanzia unicamente lo strumento con il relativo sistema operativo installato, *non si finanziano licenze d'uso, anche di software aggiuntivi* in quanto spese di tipo corrente. Non si finanziano personal computer fissi e stampanti.

4. **Strutture fisse o mobili, per l'ammodernamento e potenziamento della comunicazione della centrale radio,** che consentono la comunicazione radio: ponti radio, antenne ripetitrici del segnale, apparati radio e strumentazioni della centrale operativa, radio portatili e veicolari. Non si finanziano aggiornamenti di software già esistenti per la gestione di sistemi di comunicazione della centrale operativa.

5. **Impianto di allarme destinato al controllo della sede comando**. Si tratta di una protezione attiva, allo scopo di rilevare e segnalare, sia localmente che a distanza, i tentativi d'intrusione. Questo avviene attraverso l'installazione di un sistema antifurto (videosorveglianza e allarme) valido ed efficace, che valuti i punti deboli e vulnerabili dell'edificio della sede Comando. Si finanziano spese per acquisto ed installazione di un impianto di allarme, via cavo e/o wireless completo di centrale di allarme, rilevatori che captano tentativi di intrusione, e dispositivi d'allarme locali e/o remoti (sirene, combinatori telefonici, etc.). Non sono finanziabili dispositivi

di protezione passiva, cioè quelli che hanno lo scopo di rallentare e rendere difficoltosa l'effrazione quali porte blindate, inferriate etc.

6. **Struttura per la custodia di soggetti in stato di fermo o arresto.** Si tratta di predisposizione o modifica di camere di sicurezza per trattenere le persone in stato di fermo o di arresto a seguito di attività di polizia giudiziaria, garantendo i pieni diritti di sicurezza della persona. Per tale intervento sono finanziabili lavori strutturali, sostituzione di porte, impianti di videosorveglianza, acquisto di brande/arredi a norma di legge.

7. **Struttura e/o armadio per custodia armi.** Si tratta di armerie ubicate all'interno dell'edificio Comando con controllo degli accessi. Si finanziano, pertanto, lavori per la predisposizione di locali ad uso armeria o il loro adeguamento, porte blindate che ne delimitano l'accesso, armadi metallici blindati/corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte per la custodia armi, nonché postazioni di carico scarico armi. Gli interventi devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, *concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza*.

8. **Dash cam** ovvero "dashboard camera" (telecamera da cruscotto), chiamata anche DVR auto. Si tratta di dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza del veicolo di servizio al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto. In caso di acquisto di dash cam unitamente ad una autovettura il costo della/e dash cam deve essere indicato separatamente.

9. **Body cam** o telecamere indossabili, destinate alla videoripresa durante il servizio degli operatori di polizia locale addetti alla sicurezza e al controllo del territorio. Tali telecamere devono essere idonee alla trasmissione delle immagini in tempo reale a una centrale operativa di supporto.

10. **Defibrillatore** semiautomatico portatile, da posizionare a bordo dell'autovettura di servizio per situazioni di primo soccorso. Tale acquisto prevede che almeno un operatore abbia conseguito idoneo attestato di partecipazione al corso per l'utilizzo del defibrillatore, in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

11. **Fototrappola**, cioè, attrezzatura con caratteristiche di portabilità, atta a fotografare o a riprendere immagini, idonea a collocazione agevole e rapida con cinghie, con caratteristiche di occultamento/mimetizzazione e priva di continuità nel posizionamento, contrariamente agli impianti di videosorveglianza caratterizzati da apposita struttura o alimentazione. Non si finanziano cartelli segnaletici che ne indicano il posizionamento.

12. **Videosorveglianza urbana:** si tratta di telecamere fisse di videosorveglianza per elevare la qualità delle tecnologie di controllo urbano, collegate in modo continuo e permanente alla sala operativa di polizia locale, in grado di monitorare il territorio, segnalare problematiche e compiere processi di analisi video in tempo reale. La finalità è l'innalzamento della sicurezza dei cittadini attraverso un controllo più capillare di aree sensibili (ad esempio dedite allo spaccio e microcriminalità), la prevenzione di atti vandalici, atti di bullismo e violenza, la sorveglianza di monumenti storici e patrimoni cittadini, nonché il monitoraggio di eventi e flussi di persone e di transito veicolare. Ai fini dell'acquisto e posa di telecamere fisse, si finanziano infrastrutture e cablaggi per l'installazione e il collegamento alla centrale operativa, pertanto non sono

ammesse spese per lavori infrastrutturali che non comportino installazione di telecamere fisse. Non si finanziano telecamere mobili e veicolari.

13. **Strumentazione portatile per l'analisi di falsi documentali**. Si tratta di un kit con strumenti per il riconoscimento di documenti d'identità falsi, alterati o contraffatti.

14. **Sniffer portatile per rilevamento di esplosivi e/o per il riconoscimento rapido di droghe**. Si tratta di strumenti in grado di rilevare e analizzare presenza o traccia di esplosivi, droghe e sostanze stupefacenti, in caso di controlli su persone, bagagli e veicoli. Non si finanziano droga test, sistema di analisi droghe, screening droga test, kit reagenti narcotici e droga test rapidi.

15. **Arma comune a impulso elettrico (Taser)**, di cui possono essere dotate due unità di personale appartenenti alla Polizia Locale, munite della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per una sperimentazione semestrale, previa adozione di apposito regolamento comunale, alle condizioni indicate dall'art. 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1/12/2018, n. 132 e s.m..

16. **Etilometro,** cioè, apparecchio portatile omologato che consente di analizzare l'aria alveolare nell'espirato e visualizzare su display il valore espresso direttamente in g/l di alcool nel sangue.

17. **Autovetture a basse emissioni inquinanti**. Si tratta di autovetture a bassa emissione o con carburante ecologico: auto elettriche, a metano, GPL, ibride e bi-fuel.
 Per automobili ibride finanziabili si intendono auto con due motori, uno elettrico e uno a benzina (non è previsto finanziamento del motore termico diesel). In coerenza con tutte le nuove tipologie e versioni di motori hybrid sul mercato, sono finanziabili tutte le auto con componente ibrida (micro hybrid, mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, ecc.).
 Per automobili bi-fuel si intendono modelli di auto a benzina con l'aggiunta di un impianto in grado di alimentare il motore anche a Gpl (Gas di petrolio liquefatto). Si tratta di doppia alimentazione: il guidatore può scegliere l'alimentazione a benzina o a gas (premendo un pulsante commutatore). È consentito anche l'acquisto di autovetture a chilometro zero, a disposizione del concessionario. In considerazione della tassatività del termine del 30 settembre 2027 per la rendicontazione della spesa sostenuta per l'acquisto, le eventuali difficoltà del venditore relative alla consegna e allestimento non saranno prese da Regione in alcuna considerazione al fine di ottenere proroghe al termine stabilito.

18. **Moto, scooter e airbag** destinati alle polizie locali. È consentito anche l'acquisto di moto e scooter a chilometro zero, a disposizione del concessionario. Potranno essere finanziati gilet airbag da motociclista, elettronici o meccanici, anteriori e posteriori, ricaricabili da indossare sotto la giacca/divisa operativa. Non si finanziano caschi ed abbigliamento da motociclista.

19. **Unità mobile attrezzata.** Si tratta di veicoli destinati ad ufficio mobile, a bassa emissione o con carburante ecologico: veicoli elettrici, a metano, GPL, ibridi e bi-fuel. È consentito anche l'acquisto di veicoli a chilometro zero, a disposizione del concessionario.

20. **Veicoli per unità cinofila di polizia locale**. Si tratta di veicoli con caratteristiche di furgoni con porte laterali posteriori scorrevoli e portellone posteriore di carico vetrato e basculante, destinati ad uso esclusivo della polizia locale che opera con unità cinofile, allestiti con dotazioni idonee al benessere del cane. È consentito anche l'acquisto di veicoli a chilometro zero, a disposizione del concessionario.

21. **Mezzi di navigazione** e soccorso funzionali al servizio di polizia locale.

22. **Strumento tecnico di coazione a distanza**. Si tratta di uno strumento composto da un cavo che, innescato da cariche pirotecniche, ruotando si avvinghia al corpo del soggetto da immobilizzare.

Le bici elettriche, le autovetture, le moto e gli scooter, le unità mobili e i mezzi di navigazione devono essere comprensivi di allestimento, conforme al regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5 - Capo III, concernente le caratteristiche dei veicoli. Non si finanziano auto "civetta" e/o non allestite ai sensi del citato regolamento.

Non è ammesso l'acquisto con la formula del noleggio e del leasing. I beni oggetto di finanziamento non potranno subire cambiamenti di destinazione d'uso prima di un quinquennio decorrente dall'assegnazione del beneficio, fatto salvo il normale deperimento.

La gestione associata di tutte le funzioni di polizia locale deve essere di durata quinquennale, come indicato al comma 4, lett. a), dell'art. 8 della L.R. 6/2015. In assenza di tale requisito, gli enti possono partecipare alla presente misura solo in forma singola se dotati di almeno 3 operatori.

I progetti cofinanziati devono essere realizzati e rendicontati entro e non oltre il 30 settembre 2027, senza alcuna possibilità di proroga, pena la decadenza dal beneficio economico e la revoca del contributo.

Il progetto presentato dagli Enti associati non è vincolato né ad una soglia economica minima o massima né al numero di beni acquistabili. In caso di convenzioni, non sono previsti vincoli circa la quota/percentuale di partecipazione economica di ogni singolo ente alla forma associativa né sulla intestazione dei beni, oggetto del finanziamento in quanto tali beni devono essere impiegati sul territorio di tutti i comuni dall'unico servizio caratterizzato da unitarietà organizzativa, quali "lettera/ordine di servizio", centrale operativa o recapito, gestione delle procedure sanzionatorie/amministrative ecc.

Per le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, Enti Parco e i Comuni in forma singola, la domanda è presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato. Per gli Enti associati la domanda è presentata dal legale rappresentante del Comune capofila o da un suo delegato.

Un Comune può presentare una sola domanda di accesso al cofinanziamento, scegliendo una delle seguenti modalità: in forma singola; in forma associata; come componente di un'Unione di Comuni; come componente di una Comunità Montana. Nel caso in cui un Comune partecipi sia in forma singola che in una delle forme associate sopra riportate, entrambe le domande di accesso al contributo saranno escluse dall'istruttoria.

Per le Unioni di Comuni, Comunità Montane e gestioni associate costituite ex novo o implementate, il servizio associato, di durata quinquennale, deve decorrere da una data compresa tra il 1° febbraio 2026 e il 1° febbraio 2027.

Soglie massime di ammissibilità

Ai fini della redazione del piano di assegnazione, sono riconosciute agli enti beneficiari le seguenti soglie massime di cofinanziamento:

- Nuove Unioni o nuove convenzioni di Comuni con almeno 3 operatori: euro 50.000,00
- Ampliamento di Unioni o di convenzioni con almeno 3 operatori: euro 40.000,00

- Unioni di Comuni, Comunità Montane o convenzioni esistenti con almeno 3 operatori: euro 40.000,00
- Province, Città Metropolitana, capoluoghi di Provincia con almeno 3 operatori: euro 30.000,00
- Enti Parco con almeno 3 operatori: euro 20.000,00
- Comuni in forma singola con almeno 3 operatori: euro 20.000,00

Presentazione delle domande

La domanda di cofinanziamento deve essere presentata esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatizzata *Bandi e servizi*, entro il termine stabilito dal bando attuativo della presente misura.

Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il piano di assegnazione delle risorse ai beneficiari del cofinanziamento è approvato al termine della fase istruttoria.

Istruttoria

La competente struttura regionale conclude l'istruttoria delle domande pervenute entro e non oltre 60 giorni dalla data di chiusura del bando attuativo della presente misura.
La graduatoria dei progetti ammissibili viene generata in base ai seguenti parametri:

- per le nuove Unioni di Comuni e nuove associazioni, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza alle aggregazioni con il maggior numero di Comuni che compongono la nuova forma associativa. Avrà, pertanto, priorità la nuova forma associativa con più Comuni associati. A parità di numero di Comuni, sarà favorita la forma associativa con il maggior numero di operatori di polizia locale in servizio. Permanendo la parità, sarà preferita la maggior popolazione residente complessiva, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2026.

- per l'ampliamento di Unioni di Comuni o associazioni esistenti, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza alle aggregazioni con il maggior numero di nuovi Comuni aggregati. Avrà, pertanto, priorità l'Unione di Comuni o associazione con il maggior numero di nuovi comuni aggregati. A parità di Comuni aggiuntivi, sarà favorita la forma associativa con il maggior numero di operatori di polizia locale aggiuntivi in servizio, acquisiti grazie ai Comuni neo inclusi nell'aggregazione, alla data di presentazione della domanda. Permanendo la parità, sarà preferita la maggior popolazione residente complessiva, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2026.

- per le associazioni esistenti, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza alle aggregazioni con il maggior numero di Comuni aggregati. Avrà, pertanto, priorità l'Unione di Comuni, Comunità Montana o associazione con il maggior numero di Comuni aggregati. A parità di Comuni aggregati, sarà favorita la forma associativa con il maggior numero di operatori di polizia locale in servizio, alla data di presentazione della domanda. Permanendo la parità, sarà preferita la maggior popolazione residente complessiva, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2026.

- per le Province o la Città metropolitana di Milano, e per i capoluoghi di Provincia il piano di riparto è prodotto dando la precedenza a quella con il maggior numero di operatori in servizio alla data di presentazione della domanda. A parità di operatori, come sopra specificati, sarà preferita la maggior popolazione residente complessiva dell'intera Provincia o della Città metropolitana di Milano o dei capoluoghi di Provincia, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2026.

- per gli Enti Parco, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza a quello con il maggior numero di operatori di polizia locale in servizio alla data di presentazione della domanda. A parità di operatori, è applicato il criterio della popolazione residente più numerosa, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2026, di tutti i Comuni facenti parte dell'Ente Parco;

- Per i Comuni singoli, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza al maggior numero di operatori di polizia locale in servizio alla data di presentazione della domanda. In caso di parità, è applicato il criterio della popolazione residente più numerosa, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2026.

Esiti dell'istruttoria

Al termine della procedura istruttoria, entro i successivi 5 giorni, il dirigente competente approva con apposito provvedimento il piano di assegnazione della somma complessiva di euro 4.519.000,00, con le seguenti modalità:

- *per le nuove Unioni di Comuni o associazioni*: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito dal bando attuativo della misura, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 800.000,00. Di eventuali somme residue beneficiano le Unioni di Comuni o associazioni ampliate;

- *per le Unioni di Comuni o associazioni ampliate*: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito dal bando attuativo della misura, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 500.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa alle nuove Unioni di Comuni o associazioni. Di eventuali somme residue beneficiano le Unioni di Comuni, Comunità Montane o associazioni esistenti;

- *per le Unioni di Comuni, Comunità Montane o associazioni esistenti*: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito dal bando attuativo della misura, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 1.800.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa alle Unioni di Comuni, Comunità Montane o associazioni ampliate. Di eventuali somme residue beneficiano le Province o Città metropolitana di Milano e capoluoghi di Provincia (in forma singola);

- *per le Province o Città metropolitana di Milano e capoluoghi di Provincia* (in forma singola): individuazione dei beneficiari in base a quanto definito dal bando attuativo della misura, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 720.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa alle Unioni di Comuni, Comunità Montane o associazioni esistenti. Di eventuali somme residue beneficiano gli Enti Parco;

- *per gli Enti Parco*: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito dal bando attuativo della misura, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 80.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa alle Province o Città metropolitana di Milano e capoluoghi di Provincia. Di eventuali somme residue beneficiano i Comuni in forma singola.

- *per i Comuni in forma singola*: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito dal bando attuativo della misura, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 619.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa agli Enti Parco Eventuali somme residue costituiranno economia, a valere sul bilancio regionale.

I progetti saranno cofinanziati sulla base del loro importo complessivo validato, **non saranno pertanto possibili cofinanziamenti parziali.**

Il provvedimento è pubblicato sul B.U.R.L., nonché nel sistema informativo *Bandi e Servizi.*

Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo regionale è erogato agli Enti beneficiari entro il 31 dicembre 2027, a fronte della corretta rendicontazione delle spese sostenute.

Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il responsabile del progetto dell'Ente beneficiario o il capofila degli Enti beneficiari in convenzione deve presentare la rendicontazione delle spese sostenute entro il 30 settembre 2027.

Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Nei confronti degli Enti beneficiari, la competente struttura regionale adotta l'atto di decadenza/revoca del cofinanziamento, nel caso in cui venga accertata almeno una delle seguenti condizioni:

- mancata rendicontazione, attraverso la piattaforma *Bandi e Servizi*, entro il 30 settembre 2027;
- mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art 36 *"Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali"* della L.R. 6/2015.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura "Legalità, beni confiscati e polizia locale" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione civile.

D.g.r. 17 settembre 2026 - n. XII/6761
Determinazioni urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei Servizi Sociosanitari ed Assistenziali dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «*Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia*» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 15 della legge regionale 7 agosto 2026, n. 22 «*Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali*», che ha introdotto profonde modifiche alla disciplina della governance delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) di I classe, mediante la previsione di consigli d'amministrazione in luogo dei consigli d'indirizzo, novellando in particolare l'articolo 8 della l.r. n. 1/2003);

Visto il regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 «*Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia»*;

Richiamata la precedente deliberazione n. 4778 del 28 luglio 2025, con la quale è stata disposta la prosecuzione sino al 3 agosto 2026 dell'incarico del Commissario straordinario dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, il prof. avv. Francesco Paolo Tronca;

Dato atto che il prof. avv. Francesco Paolo Tronca, successivamente a tale data, ha esercitato, le proprie funzioni in regime di *prorogatio* ai sensi del d.l. 16 maggio 1994, n. 293 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444), con scadenza del relativo termine al 17 settembre 2026;

Preso atto che, in attuazione del rinnovato assetto normativo definito dal citato art. 15 della l.r. n. 22/2026 per le ASP di I classe (art. 8, comma 3, l.r. n. 1/2003), le strutture regionali competenti hanno tempestivamente attivato le procedure pubbliche di presentazione e selezione delle candidature volte alla successiva nomina dei componenti di spettanza regionale all'interno del subentrante Consiglio di amministrazione dell'ente;

Constatato che la predetta procedura selettiva e le parallele procedure degli altri enti designanti sono tuttora in corso di svolgimento e che i tempi tecnici strettamente necessari al completamento formale delle nomine e al successivo insediamento del consiglio d'amministrazione termineranno oltre la data del 17 settembre 2026;

Considerato che l'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio è un'azienda di I classe erogatrice di servizi pubblici essenziali, socio-sanitari, sanitari ed assistenziali a tutela di fasce di utenza deboli e fragili e che l'insorgere di una *vacatio* gestionale o di un blocco operativo dell'organo di vertice a far data dal 18 settembre 2026 comporterebbe un gravissimo, imminente e irreparabile pregiudizio per la salute e la continuità assistenziale degli ospiti delle strutture, nonché profili di responsabilità per interruzione di pubblico servizio e danno erariale;

Ritenuto pertanto, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e di tutela della continuità dell'azione amministrativa e socio-sanitaria, e nelle more del perfezionamento della procedura di nomina e dell'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell'ASP, di dover provvedere con estrema urgenza a preservare l'operatività dell'ente attraverso il conferimento di un nuovo incarico commissariale, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento di tale procedura;

Ritenuto di attribuire tale incarico al dott. Giancarlo Cordani stante la qualificata competenza professionale già dimostrata e la necessaria continuità nella conoscenza delle pendenze gestionali e dei processi in corso dell'azienda, in quanto attualmente svolge l'incarico di Direttore del dipartimento Socio sanitario presso l'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ed essendo in possesso del requisito di cui all'art. 15, comma 8 della l.r. 1/2003 in quanto idoneo alla nomina a direttore socio-sanitario e sanitario, come da elenco approvato con d.g.r. n. 4815 del 28 luglio 2025;

Acquisita agli atti la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal dott. Giancarlo Cordani circa l'insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità con il presente incarico;

Dato atto che, ai fini della verifica sulla dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, sono stati avviati i controlli di rito presso il sistema camerale per eventuali altre cariche in enti e società, presso la banca dati del Ministero dell'interno per la titolarità di cariche elettive e presso i tribunali competenti inerenti agli eventuali carichi pendenti e al casellario giudiziale;

Precisato altresì che le funzioni commissariali sono preordinate unicamente sole attività di ordinaria e corrente amministrazione e all'adozione di atti urgenti e indifferibili, con tassativa esclusione di atti di straordinaria amministrazione o di indirizzo programmatico (ivi incluse modifiche statutarie o regolamentari) che l'art. 8, comma 3 della l.r. n. 1/2003 riservano in via esclusiva al subentrante Consiglio di amministrazione;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di conferire, per le ragioni di assoluta urgenza, necessità e tutela della salute pubblica ed assistenziale espresse in premessa, l'incarico di commissario dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio al dott. Giancarlo Cordani, con decorrenza dal 18 settembre 2026;

2. di stabilire che il presente incarico provvisorio cesserà automaticamente all'atto dell'effettivo insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell'ASP di I classe, nominato in applicazione dell'art. 8, comma 3, della l.r. n. 1/2003;

3. di circoscrivere i poteri del Commissario allo svolgimento delle sole attività di ordinaria e corrente amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili necessari a garantire la continuità assistenziale, operativa ed erariale dell'ASP, nonché al compimento degli adempimenti preliminari strettamente propedeutici al successivo e tempestivo passaggio di consegne con il subentrante Consiglio di Amministrazione;

4. di stabilire che non rientrano tra le competenze del Commissario l'adozione di atti di programmazione a lungo termine, di atti di straordinaria amministrazione ovvero di modifiche strutturali allo Statuto o ai Regolamenti dell'ente, la cui competenza è riservata dalla legge in via esclusiva al costituendo Consiglio di Amministrazione;

5. di dare atto che il compenso spettante al Commissario è confermato nella misura massima del compenso annuo previsto per i direttori Generali secondo i parametri vigenti per le ASP di I classe, con onere finanziario ad esclusivo carico del bilancio dell'ASP stessa;

6. di dare mandato all'ATS Città Metropolitana di Milano di mantenere la continuità aziendale tramite l'erogazione degli acconti come da contratto sottoscritto con l'erogatore e in coerenza con le regole di sistema per tutta la durata della gestione commissariale;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della direzione generale competente, al Commissario incaricato dott. Giancarlo Cordani e al Sindaco del Comune di Milano.

Il segretario: Riccardo Perini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 15 settembre 2026 - n. 11986
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia – Intervento SRH03 - «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande - Anno 2026

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC e ss.mm.ii;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 e ss.mm.ii.;
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e ss.mm.ii;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei Piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e ss.mm.ii;

Visti:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Visti:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di Esecuzione C (2026) 4735 final del 10 luglio 2026 e in particolare l'intervento SRH03 – «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali»;
- la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, così come da ultimo modificato con d.g.r. n. XII/6599 del 27 luglio 2026, e in particolare l'intervento SRH03 – «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali»;
- l'approvazione dei criteri di selezione dell'Intervento SRH03 «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali» da parte del Comitato di monitoraggio regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, riunitosi in plenaria in data 11 marzo 2024;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023);
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011, «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», e in particolare l'art. 11 bis, comma 2, che prevede che «La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1943 del 26 febbraio 2024 «Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato dell'intervento SRH03» che al punto 4 del dispositivo prevede che i contributi di cui all'allegato B, riguardanti corsi di formazione che esulano dal settore agricolo e dal settore forestale, saranno concessi nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione» del Regolamento (UE) 2023/2831;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 145 «Aiuti di Stato», dispone che gli interventi del Piano Strategico Nazionale della PAC che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 TFUE incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e devono, pertanto, essere inquadrate ai sensi della pertinente normativa europea sugli aiuti di Stato;

Dato atto, pertanto, che:

- i contributi oggetto del presente provvedimento che esulano dal settore agricolo saranno concessi:
 - ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de

minimis», 5 «Cumulo», paragrafo 1 e 2, e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

– nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m.31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017);

- i beneficiari degli aiuti concessi in regime «de minimis» dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:
 – attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831;
 – informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Visti:

- la comunicazione del 6 agosto 2026 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G della delibera di Giunta Regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii. agli atti;
- il parere favorevole dell'Organismo pagatore regionale, dell'Autorità ambientale e dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, comunicati via mail rispettivamente del 6 agosto 2026, del 26 marzo 2024 e del 14 settembre 2026, agli atti della Struttura;

Vista la legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Ritenuto di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRH03, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), è pari a € 350.000,00;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 14314 del 14 ottobre 2025, con oggetto «Piano strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei responsabili degli interventi – Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore dei singoli Interventi, tra cui compare l'intervento SRH03 «Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Dirigente della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità attribuite con d.g.r. n. 4425 del 26 maggio 2025;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati:

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRH03 «formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), è pari a € 350.000,00;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul portale Bandi e Servizi del presente decreto.

La dirigente
Lucia Silvestri

——— • ———

Allegato A



Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

Intervento SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ANNO 2026

Sommario

PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"
1. FINALITÀ E OBIETTIVI
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
3. SOGGETTI BENEFICIARI
3.1 Destinatari e partecipanti
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
5. COSA VIENE FINANZIATO
5.1 Requisiti di ammissibilità degli interventi
5.2 Requisiti del personale
5.3 Partecipanti alle attività formative
5.4 Materiale didattico
5.5 Verifica didattica
5.6 Data di inizio degli interventi
6. COSA NON VIENE FINANZIATO
6.1 Interventi e spese non ammissibili
7. DOTAZIONE FINANZIARIA
8. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
8.1 Tipologia di aiuto
8.2 Ammontare del contributo
8.3 Soglia minima di spesa e massimali di spesa
9. REGIME DI AIUTO
10. CUMULO DEGLI AIUTI
11. CRITERI DI VALUTAZIONE
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
13.1 Quando presentare la domanda
13.2 A chi presentare la domanda
13.3 Come presentare la domanda
13.4 Documentazione da allegare alla domanda

13.5 Sostituzione della domanda
13.6 Ricevibilità della domanda
14. ISTRUTTORIA
14.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità
14.2 Istruttoria tecnico-amministrativa
14.3 Chiusura delle istruttorie
15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
15.1 Periodo di validità delle graduatorie
16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI
16.1 SCHEDA INFORMATIVA
17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
17.1 Realizzazione del progetto e avvio del corso.
17.2 Modifiche impreviste
17.2.1 Avvio, durata e svolgimento delle lezioni.
17.3 Sostituzione dei partecipanti
17.3.1 Sostituzione dei partecipanti entro la conclusione dell'istruttoria
17.3.2 Sostituzione dei partecipanti dopo l'ammissione a finanziamento
17.4 Sostituzione dei docenti
17.5 Controlli in itinere
17.6 Conclusione delle attività
18. PROROGA
PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"
19. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
19.1 Erogazione del contributo
20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
21. CONTROLLI IN LOCO
22. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
22.1 Procedimento di decadenza
23. IMPEGNI
PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

24. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

24.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

24.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

25. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

25.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

25.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

26. CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

26.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

26.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

27. RINUNCIA

28. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

28.1 Indicatori

28.2 Customer Satisfaction

29. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

29.1 Rimedi amministrativi

29.2 Rimedi giurisdizionali

30. SANZIONI

31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

32. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

33. ALLEGATI

PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRH03 è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo e nei territori rurali mediante la formazione e l'aggiornamento professionale attraverso corsi, visite aziendali e sessioni pratiche.

Le attività oggetto del sostegno sono coerenti con gli obiettivi specifici della PAC 2023-2027, qui di seguito elencati, avendo particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni:

- OS 1: Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;
- OS 2: Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- OS 3: Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
- OS 4: Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- OS 5: Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;
- OS 6: Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- OS 7 Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
- OS 8: Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
- OS 9: Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

L'intervento SRH03 si attua in coerenza con la strategia AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) nazionale nonché con i temi specifici riferiti al contesto regionale e riportati al paragrafo 6 dell'allegato A del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-

2027 della Regione Lombardia e pubblicato all'indirizzo https://psr.regione.lombardia.it/it/pc1420/psr-2014-2022/avvisi-informativi-1/psn-pac-20232027 del sito di Regione Lombardia.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si estende su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento gli Enti di formazione accreditati all' "Albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale" [1] in forma singola o associata.

In caso non direttamente accreditati, i seguenti soggetti:

- Prestatori di consulenza;
- Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati;
- Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
- Enti strumentali, Agenzie e Società in house regionali,

possono beneficiare dell'intervento solo a seguito della costituzione di una partnership nella forma giuridica dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con uno o più soggetti accreditati per la formazione che siano identificati in qualità di capofila.

3.1 Destinatari e partecipanti

Destinatari dell'intervento sono le imprese agricole, zootecniche e alimentari con sede operativa in Regione Lombardia, con fascicolo attivo e iscritte nel Sistema Informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (di seguito Sis.Co).

Partecipano all'attività di formazione gli addetti delle imprese sopra indicate e nello specifico:

- imprenditori;
- coadiuvanti familiari dell'imprenditore;
- lavoratori subordinati dell'impresa[2].

[1] Per la normativa di riferimento e le modalità di iscrizione all'albo consultare la pagina: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Istruzione/Accreditamento-operatori/accreditamento-servizi-iefp/accreditamento-servizi-iefp

[2] È possibile la partecipazione ai corsi anche dei lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo determinato, purché i medesimi operino all'interno dell'azienda per tutto il periodo di svolgimento del corso.

Sono ammissibili esclusivamente i partecipanti per cui sia possibile effettuare il riscontro relativo al rapporto con l'impresa destinataria dell'attività direttamente presso le banche dati di riferimento Uniemens/PosAgri dell'INPS.

Non è ammessa la partecipazione ai corsi di formazione di soggetti diversi dai destinatari sopra elencati.

Relativamente ai corsi di formazione che esulano dal settore agricolo ed i cui contributi sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 2831/2023, ai fini dell'ammissibilità del progetto di formazione ciascuna impresa destinataria dell'aiuto deve avere a disposizione il plafond necessario per l'integrale concessione dell'aiuto in "de minimis" riconoscibile e richiesto in domanda, tenuto conto del massimale di euro 300.000 concesso da uno Stato membro ad un'impresa unica nell'arco di tre anni (art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2831/2023).

I destinatari possono verificare la propria disponibilità residua del plafond concedibile in "de minimis" presso la sezione Trasparenza del Registro Nazionale Aiuti - Aiuti individuali, all'indirizzo: https://www.rna.gov.it/trasparenza.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti beneficiari di cui al paragrafo 3 devono:

a) essere accreditati alla formazione professionale in Regione Lombardia; i soggetti non direttamente accreditati possono essere ammessi solo a seguito della costituzione della partnership con uno o più soggetti accreditati per la formazione;
b) avere una posizione previdenziale regolare che sarà verificata in sede di istruttoria della domanda di sostegno. Nel caso ATI o ATS la verifica del DURC deve essere effettuata sulle posizioni individuali dei partecipanti all'ATI/ATS. La non regolarità della posizione del richiedente, entro il termine delle istruttorie, comporterà l'esito negativo dell'istruttoria tecnico amministrativa;
c) costituire o aggiornare il "Fascicolo aziendale" nel sistema Sis.Co, avvalendosi dei Centri di Assistenza Agricola elencati al link www.opr.regione.lombardia.it, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN.

L'indirizzo PEC, i codici bancari IBAN ed eventualmente il codice BIC presenti nel Fascicolo aziendale **saranno utilizzati per tutte le comunicazioni con l'Ente** e per la liquidazione del contributo.

5. COSA VIENE FINANZIATO

5.1 Requisiti di ammissibilità degli interventi

Sono ammissibili a finanziamento i corsi di formazione tecnico-specifica sulle tematiche connesse agli Obiettivi Specifici della PAC indicati al paragrafo 1.

I corsi possono avere ad oggetto le seguenti tematiche:

- attività agricola come definita nel Piano Strategico Nazionale della PAC al paragrafo 4.1.1, intesa come la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la manutenzione della superficie agricola, ad eccezione dei prodotti per la pesca;
- attività funzionali allo sviluppo delle aree rurali.

Sono escluse dalle presenti disposizioni attuative le tematiche riferite al settore forestale.

Ciascuna domanda deve riguardare un solo corso e una sola tematica.

È possibile proporre più edizioni del medesimo corso, fino ad un massimo di tre per ciascun periodo di presentazione delle domande, così come indicato al paragrafo 13.1. In tal caso il titolo del corso dovrà contenere il riferimento al numero di edizione proposta.

I corsi possono essere realizzati attraverso una delle seguenti modalità e sono eventualmente erogabili con sistemi di formazione basati sulle tecnologie multimediali:

1. lezioni in presenza (in aula e/o in campo e/o esercitazioni pratiche)
 OPPURE
2. lezioni in modalità formazione a distanza.

Ciascun corso deve avere una durata minima di 8 ore e massima di 50 ore.

Il numero dei partecipanti per corso, sia in modalità in presenza che in modalità formazione a distanza, deve essere compreso tra 10 e 25 allievi, reclutati tra le categorie indicate al paragrafo 3.1.

Per i corsi della durata da 8 a 20 ore il numero totale dei docenti per ciascun corso non può essere superiore a 4.

Nell'ipotesi di realizzazione di lezioni in modalità formazione a distanza, sarà necessario utilizzare piattaforme telematiche che permettano l'interazione tra i docenti e gli allievi in tempo reale e che possano garantire il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti. Non è ammessa l'erogazione di corsi in modalità asincrona, in cui i discenti seguono le lezioni precedentemente caricate su un portale e i docenti siano off-line.

In particolare, si specifica che le piattaforme telematiche attraverso le quali verrà erogata la formazione a distanza dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti online;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e frequentanti.

L'Ente di formazione dovrà garantire l'accesso all'aula virtuale agli incaricati dei controlli e consentire la verifica dell'effettivo svolgimento della formazione a distanza sincrona attraverso l'analisi dei log in tempo reale.

La registrazione delle presenze avviene tramite la piattaforma SIUF – Sistema Informativo Unitario Formazione[3] e la validazione delle presenze da parte dei frequentanti avviene tramite utilizzo della app FIRMALOM[4] o tramite SPID e Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN e la piattaforma stessa.

5.2 Requisiti del personale

Il beneficiario deve disporre di personale adeguatamente qualificato in relazione alle proposte presentate. È elemento di valutazione la qualità professionale del personale impiegato nelle attività formative in relazione allo specifico obiettivo formativo del corso oggetto di richiesta di finanziamento.

5.3 Partecipanti alle attività formative

L'elenco dei partecipanti alle attività di formazione deve essere indicato nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

I partecipanti devono essere in possesso dello SPID e di uno smartphone per la validazione delle presenze attraverso l'App FIRMALOM oppure dello SPID o della CNS associati a PIN per la validazione attraverso la piattaforma SIUF.

Non è consentito inserire nella domanda un partecipante già presente in altra domanda presentata dal medesimo richiedente e sulla medesima tematica di formazione; in tal caso sarà riconosciuta la partecipazione al progetto presentato cronologicamente per primo.

5.4 Materiale didattico

I materiali didattici sono un importante elemento di valutazione qualitativa e pertanto devono essere descritti nella proposta formativa e allegati alla domanda di aiuto.

5.5 Verifica didattica

Le verifiche didattiche sono un elemento di valutazione qualitativa. Pertanto, nella proposta formativa deve essere descritta la metodologia con cui si effettuano le verifiche e allegato l'elenco completo delle domande da cui estrarre il sottoinsieme di domande da sottoporre ai partecipanti nella verifica finale.

L'elenco delle domande deve essere coerente con la tematica e i contenuti della proposta formativa e contenere almeno tre domande per ogni argomento di lezione.

[3] https://www.formazione.servizirl.it/homepage/

[4] https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/app-firmalom/app-firmalom

Nella verifica finale le domande non possono essere meno di un quarto di quelle che compongono l'elenco.

Le eventuali prove pratiche devono essere descritte nelle modalità di svolgimento e di formalizzazione del risultato.

5.6 Data di inizio degli interventi

L'avvio del corso può avvenire solo dopo la pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul portale Bandi e Servizi (BeS).

6. COSA NON VIENE FINANZIATO

6.1 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima dell'adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento.
Non sono ammissibili i corsi:

- riguardanti argomenti e tematiche non connessi con gli obiettivi specifici della PAC indicati al paragrafo 1;
- argomenti e tematiche relative alle competenze trasversali (ad esempio corsi di lingua, di public speaking, di informatica per la digitalizzazione delle imprese, manageriali, relativi ai processi organizzativi di gestione e supporto alla produzione; ecc…);
- che rientrano nei programmi o sistemi di educazione previsti dall'ordinamento scolastico;
- relativi alla formazione tecnica specifica per i programmi settoriali (OCM) o finanziati sul Fondo Sociale Europeo FSE+ e, in generale, da altre fonti di aiuto pubbliche.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 350.000,00** di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Intervento, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR 2023-2027 della Lombardia, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine di conclusione delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 14.3.

In ogni caso, per ciascuno dei periodi di riferimento, corrispondenti ai periodi di presentazione delle domande definiti al successivo paragrafo 13.1, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

8. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di **contributo** in **conto capitale**.

8.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, è pari al **100%**.

Il contributo è determinato dall'applicazione della tabella delle unità di costo standard indicate dal documento della Rete Rurale "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per la scheda intervento SRH03 del PSP 2023-2027"[5]:

- corsi di formazione collettiva in presenza - durata dalle 8 alle 20 ore: **23,10** €/ora/partecipante;
- corsi di formazione collettiva in presenza - durata dalle 21 alle 50 ore: **20,90** €/ora/partecipante;
- corsi di formazione collettiva a distanza: **298** €/ora.

I costi unitari per la formazione in presenza comprendono:

- spese per attività di progettazione;
- spese di coordinamento;
- spese di realizzazione (docenze e tutoraggio, trasferta di docenti e tutor, noleggio e quota di ammortamento di equipaggiamenti attrezzature per la didattica, acquisto di materiale di consumo per la didattica e le esercitazioni, noleggio di aule e strutture didattiche, spese per visite ed esercitazioni, viaggio, soggiorno, diaria sostenuta dai partecipanti, spese di promozione e pubblicizzazione del corso);
- spese generali (costi indiretti, ivi compresi per il personale amministrativo e ausiliario, coperture assicurative, spese bancarie e notarili, affitto e utenze sede, ecc.).

I costi unitari per la formazione a distanza comprendono:

- spese per attività di progettazione;
- spese di coordinamento;
- spese di realizzazione (spese per docenze e tutoraggio, noleggio e quota di ammortamento di equipaggiamenti attrezzature per la didattica, noleggio quota di ammortamento di piattaforme

[5] https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25399

per l'erogazione della formazione, affitto e noleggio di aule e strutture didattiche, spese di promozione e pubblicizzazione del corso);

- spese generali (costi indiretti, ivi compresi per il personale amministrativo e ausiliario, coperture assicurative, spese bancarie e notarili, affitto e utenze sede, ecc.).

8.3 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a **€ 1.848.**

L'importo massimo di spesa ammissibile per domanda di contributo è pari a € **26.125**.

9. REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento, qualora riguardino corsi di formazione che esulano dal settore agricolo, sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (GUUE del 15.12.2023) ed in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 par. 1 e 2 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

La nozione di "impresa unica" è riportata all'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831, il quale definisce «impresa unica» tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti, tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui alle sopracitate lett. c) e d).

Ai sensi dell'art. 3 "Aiuti de minimis", paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni.

I contributi concessi per i corsi di formazione relativi al settore agricolo, ai sensi dell'art. 145 del Reg. (UE) 2021/2115, non sono soggetti alla normativa aiuti di Stato.

10. CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto".

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre "fonti di aiuto", nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande di ogni periodo di presentazione sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nella seguente tabella.

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
Qualità del progetto formativo	**30**
Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi	**22**
Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC	**13**
Premialità per la ricaduta territoriale	**5**
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**70**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Qualità del progetto formativo		**30**
1	**Completezza della descrizione e qualità dei contenuti del corso.** Elementi di descrizione: a) Individuazione del target, dei destinatari e loro caratteristiche. b) Rilevanza degli obiettivi del percorso formativo. c) Qualità del design della proposta formativa. d) Coerenza tra la rilevanza della tematica, gli obiettivi e la durata del corso. e) Impatto del percorso formativo sull'attività dell'impresa.	**12**
1.1	Ottimo: i cinque elementi sono descritti in modo chiaro e completo.	**12**
1.2	Buono: almeno quattro elementi sono descritti in modo chiaro e completo.	**6**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1.3	Medio: almeno tre elementi sono descritti in modo chiaro e completo.	4
1.4	Scarso: meno di tre elementi sono descritti in modo chiaro e completo.	0
2	**Adeguatezza delle professionalità impiegate in relazione al progetto formativo.** Elementi valutativi: nei *curricula* dei docenti sono presenti indicazioni comprovanti: a) conoscenza specialistica b) esperienza di docenza sulle tematiche del corso.	8
2.1	Ottimo: tutte le indicazioni sono presenti in tutti i curricula	8
2.2	Buono: le indicazioni sono presenti nei curricula del 50% dei docenti	4
2.3	Medio: le indicazioni sono presenti nel curriculum di uno dei docenti	3
2.4	Scarso: nessun docente ha esperienza specialistica e di docenza sulle tematiche del corso	0
3	**Qualità del materiale didattico:** Elemento di valutazione: il materiale didattico allegato alla proposta illustra gli argomenti specifici del percorso formativo (vedi criterio 1 voce d) in modo chiaro e completo.	6
3.1	Ottimo: il materiale didattico illustra tutti gli argomenti in modo chiaro e completo	6
3.2	Buono: il materiale didattico illustra in modo chiaro e completo non tutti ma la maggior parte degli argomenti.	3
3.3	Medio: il materiale didattico illustra in modo chiaro e completo solo alcuni degli argomenti.	2
3.4	Scarso: il materiale didattico non illustra in modo chiaro e completo nessuno degli argomenti	0
4	**Qualità della verifica didattica** Elementi di valutazione: l'elenco delle domande che compongono il data base per la verifica didattica comprende tutti gli argomenti trattati nel corso (tre domande per argomento), ed è prevista una prova pratica.	4
4.1	Ottimo: l'elenco è completo ed è prevista una prova pratica	4
4.2	Buono: l'elenco è completo e non è prevista una prova pratica	2
4.3	Medio: l'elenco è parzialmente completo (non tutti gli argomenti sono collegati a tre domande).	1
4.4	Scarso: l'elenco è incompleto (alcuni argomenti non sono collegati a domande).	0

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi		22
5	**Tematiche orientate allo sviluppo delle aree rurali e all'inclusione (OO.SS. 7, 8)** (*)	12
5.1	Età dei partecipanti inferiore ai 25 anni.	Max 5

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
	Punti 1 attribuiti a ciascun partecipante di età inferiore ai 25 anni fino ad un massimo di 5 punti	
5.2	Età dei partecipanti compresa tra i 25 e i 40 anni. Punti 0,5 attributo a ciascun partecipante di età compresa tra i 25 e i 40 anni fino ad un massimo di 4 punti	Max 4
5.3	Genere dei partecipanti. Punti 0,5 attributo a ciascun partecipante donna fino ad un massimo di 3 punti	Max 3
6	**Tematiche fortemente orientate ad obiettivi ambientali e di sostenibilità (OO.SS. 4, 5, 6 e 9)** (*).	10
7	**Tematiche orientate alla competitività (OO.SS. 1, 2, 3)** (*).	8

(*): art. 6 Reg. (UE) 2021/2115.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC(*)		13
8	**Coerenza delle tematiche con l'obiettivo della PAC afferente al corso proposto**	13
8.1	Ottimo: piena coerenza, ben argomentata e puntualmente collegata all'obiettivo specifico	13
8.2	Buono: piena coerenza, argomentata	9
8.3	Medio: parziale coerenza, argomentata	4
8.4	Scarso: assenza di coerenza	0

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Premialità per la ricaduta territoriale		5
9	**Sede operativa in zona svantaggiata** Punti 1 attribuiti a ciascun partecipante riferito ad azienda con sede operativa in zona svantaggiata di montagna (**) fino ad un massimo di 5.	Max 5

(**): L'elenco dei Comuni ricadenti in Area svantaggiata di montagna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia reperibile al link https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/il-programma-6/complemento-per-lo-sviluppo-rurale.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione del punteggio devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un **punteggio minimo** pari a **30** punti e un punteggio superiore a 5 punti per i criteri "Qualità del progetto formativo" e "Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC".

A parità di punteggio nella graduatoria, la priorità viene accordata al progetto che prevede il maggiore numero di partecipanti.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare **fino a sei domande** per periodo di presentazione delle domande, a condizione che gli interventi previsti per ogni domanda siano identificabili e funzionalmente distinti.

13.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate secondo il seguente calendario:

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1° ottobre 2026 – 30 ottobre 2026
15 gennaio 2027– 15 febbraio 2027
20 aprile 2027– 20 maggio 2027

Le domande devono pervenire entro le ore 16.00 dell'ultimo giorno indicato nel calendario.

13.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate.

13.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 13.1.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti tra Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma.

La proposta di percorso formativo deve essere compilata direttamente su Sis.co e deve contenere i seguenti elementi di descrizione:

1. Titolo e obiettivo specifico PAC afferente al corso;
2. Eventuale edizione del corso;
3. Il numero dei frequentanti;
4. Inizio e termine del corso;
5. Indicazione della sede di svolgimento del corso;
6. Il numero di ore totali del corso;
7. La modalità di svolgimento del corso, in presenza o formazione a distanza;
8. Indicazione dell'eventuale piattaforma da utilizzare nella formazione a distanza;
9. La descrizione del corso:
 a) Inquadramento della tematica proposta e illustrazione del collegamento all'obiettivo PAC;
 b) Individuazione del target, dei destinatari e loro caratteristiche;
 c) Rilevanza degli obiettivi del percorso formativo;
 d) Coerenza tra la rilevanza della tematica, gli obiettivi e la durata del corso;
 e) Impatto del percorso formativo sull'attività dell'impresa agricola.
10. Il programma dettagliato delle attività:
 a) La data della lezione o dell'esercitazione;
 b) Gli argomenti della lezione o dell'esercitazione;
 c) il numero di ore per ciascuna lezione;
 d) il docente incaricato per la lezione.

Su Sis.co deve inoltre essere indicato l'elenco dei partecipanti al corso, con l'indicazione delle seguenti informazioni:

- Nome;
- Cognome;

- Codice fiscale;
- Recapito telefonico;
- Il CUAA dell'azienda di riferimento;
- La denominazione dell'azienda di riferimento;
- Partita IVA dell'azienda di riferimento;
- Tipologia di rapporto di lavoro (titolare, dipendente, coadiuvante, ecc.);
- Sede legale dell'azienda di riferimento;
- Provincia.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00 dei termini stabiliti al paragrafo 13.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 21 bis dell'Allegato B del D.P.R. 642/72.

13.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio nei formati .PDF, .JPEG, .ZIP, .P7M, la seguente documentazione:

a) In caso di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), copia dell'atto costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate che riporti gli estremi di registrazione - data e firma - sia del richiedente sia di ciascun soggetto aderente all'ATS;
b) I curricula dei docenti in formato europeo sottoscritti dagli stessi;
c) La copia degli incarichi per docenze, sottoscritti per accettazione, conferiti ai collaboratori interni ed esterni;
d) Copia del materiale didattico da utilizzare per la specifica attività formativa;
e) Elenco delle domande della verifica finale del corso da sottoporre ai partecipanti;
f) Per i corsi di formazione che esulano dal settore agricolo, dichiarazione sostitutiva [6] da parte di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in "de minimis", anche in forza della partecipazione ai corsi di propri addetti (coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati), in merito al perimetro dell'impresa unica che attesti il perimetro di soggetti tra cui intercorre una o più delle relazioni di cui alle lett. c) e d), art. 2 par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831, come da modulo allegato 1 alle presenti disposizioni attuative;

Inoltre, il richiedente dovrà compilare in Sis.Co:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio[6] di avere o non avere richiesto per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre "fonti di aiuto" diverse dal PSP 2023-2027, indicando quali siano e dichiarando di volersene avvalere o meno;
- la dichiarazione sostitutiva con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) 128/2022.

[6] Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000

13.5 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

13.6 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate oltre i termini previsti al paragrafo 13.1 **sono considerate non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. La domanda è istruita negativamente in Sis.Co..

Il Responsabile di Intervento comunica al richiedente la non ricevibilità della domanda.

14. ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il Responsabile di Intervento può istituire con apposito atto un Gruppo Tecnico costituito dallo stesso Responsabile e da almeno due Dirigenti in servizio presso la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste o da loro incaricati.

14.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità

Il Responsabile di Intervento, se è il caso avvalendosi dell'ausilio del Gruppo Tecnico, verifica la presenza della documentazione di cui al paragrafo 13.4 ed il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

L'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 13.4 lettere a), b), c), d), e) ed f) nel caso in cui previsto, o il mancato rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, inclusa la non regolarità contributiva entro il termine di chiusura dell'istruttoria di cui al paragrafo 14.3, determinano l'esito istruttorio negativo della domanda di aiuto. In tal caso, il Responsabile di Intervento ne dà comunicazione ai richiedenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, i quali entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione potranno presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto di concessione a cura del Responsabile di Intervento.

14.2 Istruttoria tecnico-amministrativa

Il Responsabile di Intervento, se è il caso avvalendosi dell'ausilio del Gruppo Tecnico, svolge i controlli e le valutazioni tecniche sulle domande pervenute.

I controlli comprendono la verifica:

- dell'ammissibilità della proposta, così come definita al paragrafo 5.1;
- del rispetto del massimale indicato al paragrafo 8.3;
- della completezza e correttezza della domanda di contributo unitamente alla documentazione allegata.

Al termine della verifica, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri indicati al paragrafo 11 ed è determinato l'ammontare del contributo.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il Responsabile di Intervento domanda tramite pec al richiedente la trasmissione delle integrazioni, che devono pervenire tramite pec entro **dieci giorni** dal ricevimento della richiesta. La documentazione integrativa deve essere caricata nel sistema informatico Sis.Co.

Il mancato ricevimento della documentazione integrativa entro il termine indicato determina l'esito istruttorio negativo della domanda e il Responsabile di Intervento ne dà comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il quale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Al termine delle istruttorie, il Responsabile di Intervento, se il caso con l'ausilio del Gruppo Tecnico, redige i verbali di istruttoria di ciascuna domanda e predispone l'elenco delle domande valutate con i relativi punteggi.

Il Responsabile di Intervento trasmette i verbali istruttori ai richiedenti, che possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando entro dieci giorni dalla ricezione del verbale un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

In caso di presentazione di osservazioni, il Responsabile di Intervento, eventualmente avvalendosi del Gruppo Tecnico, valuta le osservazioni, definisce gli esiti conseguenti alle osservazioni pervenute e redige un verbale istruttorio definitivo, che invia al richiedente.

Prima dell'approvazione del decreto di concessione, per gli aiuti da concedere ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 ("de minimis"), il Responsabile di Intervento svolge le verifiche propedeutiche ai sensi dell'art. 52 della l. 234/2012 e del DM 115/2017 e alimenta il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. n. 115/2017, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

14.3 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate secondo il seguente calendario.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	TERMINE DI CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE
1° ottobre 2026 – 30 ottobre 2026	30 novembre 2026
15 gennaio 2027– 15 febbraio 2027	25 marzo 2027
20 aprile 2027– 20 maggio 2027	21 giugno 2027

15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Entro 20 giorni dalla scadenza prevista per la conclusione delle istruttorie, il Responsabile di Intervento predispone e approva con proprio provvedimento gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

1) domande non ricevibili;
2) domande con esito istruttorio negativo;
3) domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo della spesa totale ammissibile, del contributo ammissibile e del punteggio assegnato;
4) domande ammesse a finanziamento con l'indicazione del numero di procedimento, della ragione sociale, della Partita IVA, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa, del contributo ammesso, del punteggio assegnato, del CUP e, ove previsti, dei VERCOR e dei COR;
5) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo e ammessa a finanziamento viene rilasciato un **Codice Unico di Progetto (CUP).** Il CUP accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento[7].

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

[7] ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi.

I soggetti pubblici che riceveranno un verbale con esito istruttorio positivo devono provvedere direttamente all'attribuzione del CUP al progetto e comunicare lo stesso codice al Responsabile di Intervento non appena attribuito prima dell'atto di concessione. Per gli altri soggetti, il CUP viene rilasciato dall'Amministrazione regionale e comunicato al beneficiario.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione del Decreto di finanziamento sulla pagina internet Bandi e Servizi della Regione Lombardia, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 29.

15.1 Periodo di validità delle graduatorie

Le graduatorie sono riferite esclusivamente alle domande presentate nel relativo periodo di apertura del bando. Le graduatorie non mantengono efficacia per i periodi successivi e non sono previsti scorrimenti oltre le assegnazioni effettuate con il relativo provvedimento di ammissione a finanziamento.

16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Intervento, è:

- pubblicato sul Portale Bandi e Servizi (BeS) - www.bandi.regione.lombardia.it;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al CSR 2023-2027 https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027;
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
 Responsabile di Intervento:
 Lucia Silvestri, lucia_silvestri@regione.lombardia.it;
 PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
 referenti tecnici:
 Giovanna Nicastro, giovanna_nicastro@regione.lombardia.it, telefono 02 67653262;
 Niccolò Luzzini, niccolo_luzzini@regione.lombardia.it, telefono 0267656020;
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate: **Numero Verde 800 131 151;**
 sisco.supporto@regione.lombardia.it

16.1 SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.
DI COSA SI TRATTA	Corsi di formazione collettivi per addetti al settore agricolo e nei territori rurali.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Enti di formazione accreditati.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'Intervento è pari € 350.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La percentuale di contribuzione è pari al 100% della spesa ammessa, al netto dell'IVA. L'ammontare massimo di spesa ammissibile è pari a € 26.125.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Regolamento (UE) 2023/2831 "*de minimis*" relativamente ai corsi di formazione che esulano dal settore agricolo. I corsi di formazione relativi al settore agricolo, ai sensi dell'art. 145 del Reg. (UE) 2115/2021, non sono soggetti alla normativa aiuti di Stato.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nelle disposizioni attuative al paragrafo 11. L'istruttoria è di competenza della Struttura Servizi alla Imprese Agricole e Multifunzionalità, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
DATA APERTURA	1° ottobre 2026 – 30 ottobre 2026 15 gennaio 2027– 15 febbraio 2027 20 aprile 2027–20 maggio 2027
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore 16:00 dell'ultimo giorno di ciascun periodo di presentazione delle domande
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare fino a sei domande per ciascun periodo di presentazione esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

	Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 13.4 delle presenti disposizioni attuative.
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative: Responsabile di Intervento: Lucia Silvestri, lucia_silvestri@regione.lombardia.it; Referenti tecnici: Giovanna Nicastro, giovanna_nicastro@regione.lombardia.it, 02 67653262. Niccolò Luzzini, niccolo_luzzini@regione.lombardia.it, 02 67656020; Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda **Numero Verde 800 131 151** sisco.supporto@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel periodo di realizzazione delle attività la competenza è degli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) territorialmente competenti, della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e della Provincia di Sondrio, di seguito denominate "Amministrazione competente".

Il beneficiario è tenuto ad avviare, svolgere e concludere la attività di formazione secondo i tempi, i contenuti e le modalità della proposta approvata, salvo eventuali proroghe concesse.

17.1 Realizzazione del progetto e avvio del corso.

A seguito della pubblicazione degli esiti istruttori, il Responsabile di Intervento invia al beneficiario e all'Amministrazione competente il codice identificativo (ID) del corso creato sulla piattaforma SIUF, attraverso il quale il beneficiario registra sulla piattaforma SIUF i dati dei partecipanti, il calendario delle lezioni e le indicazioni dei docenti. I dati inseriti sono i medesimi presenti nella domanda di aiuto e valutati in sede di istruttoria, fatte salve le indicazioni di cui al paragrafo 17.4 e 17.5.

I corsi sono realizzati secondo le modalità indicate nella proposta ammessa a finanziamento.

Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023), ai fini, se del caso, dell'assegnazione degli incarichi professionali.

Per accompagnare il beneficiario nella verifica del rispetto del d.lgs. 36/2023, saranno pubblicate sul sito di OPR (https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip) apposite Liste di Controllo dei passaggi procedurali previsti dal Codice appalti, in relazione all'assegnazione degli incarichi professionali per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. Tali Liste di controllo vanno compilate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, come specificato nelle Liste stesse.
Il mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023 può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo, secondo quanto riportato al paragrafo 23.

Per tutte le tipologie formative, la registrazione della presenza dei partecipanti avviene tramite la piattaforma SIUF messa a disposizione dall'Amministrazione regionale; la validazione avviene tramite l'app FIRMALOM scaricata sullo smartphone del partecipante o tramite SPID e Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN e la piattaforma stessa.

Sono ritenute valide solo le attività registrate e validate con questa modalità, salvo i casi di malfunzionamenti o di impossibilità all'utilizzo della piattaforma indipendenti dalla volontà e dalla capacità operativa del beneficiario. In tal caso il beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento.

Garantire l'utilizzo e l'efficienza delle piattaforme informatiche per le lezioni da remoto e per la registrazione delle presenze, nonché la disponibilità di adeguate connessioni Internet e delle professionalità idonee al loro utilizzo è di competenza del beneficiario.

È responsabilità del beneficiario garantire l'agibilità e la sicurezza delle sedi utilizzate per le attività formative.

Nelle lezioni in campo e nelle esercitazioni pratiche deve essere garantita la presenza fisica e continuativa del tutor che ha il compito di accompagnare i partecipanti e gestire gli aspetti organizzativi.

L'attività di tutoraggio avviene nella stessa modalità della lezione, in presenza o in formazione a distanza.

17.2 Modifiche impreviste

Il beneficiario realizza l'attività formativa rispettando il numero di lezioni ed i contenuti approvati nella domanda di aiuto.

Le modifiche al calendario d'aula possono essere effettuate solo nei seguenti casi:

- calendarizzazione di lezioni di recupero per uno o più partecipanti con i contenuti delle lezioni non frequentate, finalizzate al raggiungimento della frequenza del 50% per considerare effettiva la partecipazione, così come indicato al paragrafo 19.1, o del 75% per ottenere l'attestazione, così come indicato Paragrafo 17.2.1;

- spostamento temporale di una o più lezioni in caso di impossibilità a realizzarle secondo il calendario approvato nella domanda di aiuto.

Tutte le variazioni devono essere registrate su SIUF e comunicate all'Amministrazione competente con 3 giorni di anticipo rispetto alla data originariamente prevista quale giornata formativa. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta il mancato riconoscimento del 3% del valore del contributo secondo quanto indicato al paragrafo 23 lettera p).

In caso di assenza di uno o più partecipanti alle verifiche didattiche per gravi e giustificati motivi (ad es. lutti o malattie), il beneficiario può consentire il recupero in altra data prevedendo la presenza dei partecipanti e del tutor, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione competente e comprovandone il motivo. La variazione deve essere registrata in SIUF.

17.2.1 Avvio, durata e svolgimento delle lezioni.

Il tempo di viaggio per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività formativa non può essere contabilizzato quale tempo di effettiva formazione.

Le attività rendicontate devono essere svolte in orario compreso tra le 7,30 e le 21,00 dei giorni feriali (compreso sabato), devono avere una durata minima di 60 minuti e massima di 8 ore al giorno, non eccedere le 5 ore consecutive.

L'eventuale pausa deve essere almeno di 30 minuti.

Le verifiche didattiche indicate nelle proposte devono essere svolte in un orario compreso tra le 7,30 e le 19,30 dal lunedì al venerdì e nel corso di una delle ultime due lezioni.

Al termine del superamento della verifica didattica, al partecipante che abbia frequentato almeno il 75% del corso è rilasciato un attestato su carta intestata del beneficiario riportante i seguenti dati:

- Ambito intervento dello sviluppo rurale;
- Denominazione o titolo del corso di formazione;
- Oggetto della formazione;
- periodo e luogo di svolgimento del corso di formazione;
- punteggio conseguito;
- Firma del responsabile e timbro dell'ente beneficiario.

L'attestato riporta i loghi del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e a quanto indicato da successivo atto dell'Autorità di Gestione Regionale.

17.3 Sostituzione dei partecipanti

17.3.1 Sostituzione dei partecipanti entro la conclusione dell'istruttoria

Salvo i casi rientranti nei casi di cui al paragrafo 24, è possibile sostituire uno o più partecipanti all'attività formativa, afferenti a diversi destinatari entro il termine previsto per la conclusione dell'istruttoria per

ciascun periodo di presentazione delle domande tramite una richiesta via PEC al Responsabile di Intervento.

La sostituzione deve essere comunicata almeno 3 giorni prima del termine delle istruttorie.

Nella comunicazione il richiedente dovrà indicare i nuovi partecipanti (nome, cognome, codice fiscale, denominazione dell'azienda agricola di riferimento, CUAA, P.IVA, sede, tipologia del rapporto di lavoro tra partecipante ed azienda agricola di riferimento), la dichiarazione di cui al punto f) del paragrafo 13.4, se del caso.

Il Responsabile di Intervento verifica che il nuovo partecipante rientri nelle categorie indicate al paragrafo 3.1 e che la sostituzione del partecipante non incida sulla finanziabilità della domanda.

Nel caso in cui la sostituzione incida sulla finanziabilità del progetto, la sostituzione non è ammessa pena la non finanziabilità del progetto.

17.3.2 Sostituzione dei partecipanti dopo l'ammissione a finanziamento

La sostituzione di uno o più partecipanti è possibile anche dopo l'approvazione del decreto di ammissione a finanziamento del progetto solo se il nuovo partecipante possa frequentare almeno il 50% delle ore del corso, pena la non ammissione della sostituzione.

La sostituzione deve essere comunicata via PEC all'Amministrazione competente almeno 3 giorni prima della partecipazione al corso.

Nella comunicazione il beneficiario dovrà indicare i nuovi partecipanti, riportando tutti i dati indicati al paragrafo 13.3 relativi ai partecipanti, nonché la dichiarazione di cui al punto f) del paragrafo 13.4, se del caso.

L'Amministrazione competente verifica che il nuovo partecipante rientri nelle categorie indicate al paragrafo 3.1 e che la sostituzione del partecipante non incida sulla finanziabilità della domanda e svolge le verifiche propedeutiche ai sensi dell'art. 52 della l. 234/2012 e del DM 115/2017 e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. n. 115/2017, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

Il Responsabile di Intervento recepisce con proprio atto tali modifiche.

Nel caso in cui la sostituzione incida sulla finanziabilità del progetto, la sostituzione non è ammessa pena la decadenza del progetto.

La sostituzione deve essere registrata nel sistema SIUF.

17.4 Sostituzione dei docenti

Salvo i casi di cui al paragrafo 24, è possibile sostituire uno o più docenti, successivamente all'ammissione a finanziamento della domanda, tramite una richiesta all'Amministrazione competente.

La sostituzione deve essere comunicata almeno 3 giorni prima della data di realizzazione dell'attività al fine di verificare che la sostituzione del docente non incida sull'ammissibilità o sulla finanziabilità della domanda. Nel caso in cui la sostituzione incida sulla finanziabilità del progetto, quest'ultimo decade. Nella comunicazione il beneficiario dovrà indicare il nuovo docente o i nuovi docenti (nome, cognome) e di ciascuno allegare il curriculum vitae.

17.5 Controlli in itinere

Nel periodo di realizzazione sono effettuati controlli in itinere sul 100% delle domande di sostegno a cura dell'Amministrazione competente. Gli esiti saranno valutati in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento.

I controlli possono essere effettuati con modalità diverse in base al diverso tipo di attività:

- Le rilevazioni tramite SIUF sono monitorate in continuo;
- I controlli in itinere per la formazione d'aula, le lezioni in campo e le esercitazioni pratiche possono essere effettuati tramite visita in situ oppure a distanza tramite accesso alla piattaforma informatica in utilizzo per la formazione e distanza.

Le visite di controllo avvengono senza preavviso.

L'esito è negativo in presenza di violazioni che comportano la decadenza totale ai sensi del paragrafo 23.

17.6 Conclusione delle attività

Le attività devono essere concluse entro e non oltre 210 giorni dalla data di pubblicazione sul portale "Bandi e Servizi" del decreto di ammissione a finanziamento. Le attività s'intendono concluse solo se sono state svolte in maniera conforme all'oggetto progettuale.

È causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione delle attività entro il suddetto termine.

18. PROROGA

Il beneficiario, per la realizzazione dei corsi di formazione, può beneficiare di una sola proroga per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dal termine previsto dal paragrafo 17.6.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Pertanto, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine del corso di formazione, la richiesta deve essere indirizzata al Responsabile di Intervento che può concedere o non concedere la proroga dandone comunicazione al beneficiario e all'OD competente.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate al seguente sul sito internet di OPR e al seguente link https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale.

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

19. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere l'erogazione del contributo concesso sotto forma di saldo all'Organismo Pagatore Regionale, esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata al paragrafo successivo.

Non sono previste erogazioni sotto forma di anticipo o di stato avanzamento lavori.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (O.D.).

Per il presente intervento, gli O.D. competenti sono gli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca, la U.O. Competitività, investimenti per l'ambiente e il clima, agroenergia, servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e Città metropolitana di Milano e la Provincia di Sondrio. La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell'intervento.

Gli O.D. controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.

Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l'esito dell'istruttoria di

pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si faccia riferimento al paragrafo 22.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti

19.1 Erogazione del contributo

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del contributo spettante entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 17.6 del presente bando, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo complessivo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la decadenza del contributo concesso.

La domanda di pagamento prevede la compilazione sull'apposito modulo Sis.Co della relazione finale (massimo 3000 caratteri, spazi inclusi), in cui si indica l'andamento del corso realizzato, il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nella proposta di progetto formativo, il grado di soddisfazione da parte dei frequentanti, dei docenti e dei beneficiari, le eventuali criticità riscontrate nella realizzazione del corso.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. in caso di corsi e di lezioni realizzati secondo la modalità on line, la reportistica univoca della piattaforma utilizzata che tracci e documenti la presenza dei partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti online;
2. copia delle verifiche didattiche svolte dai partecipanti e le relative valutazioni;
3. copia degli attestati di partecipazione distribuiti a frequentanti.
4. In caso il beneficiario sia un soggetto pubblico, la Lista di controllo compilata relativa a ciascun affidamento di incarichi per la fornitura di beni e servizi con documentazione richiamata nella lista stessa (ad es. determine affidamento, contratti/incarichi etc…). I modelli da utilizzare sono reperibili al seguente link: https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip

Il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- la dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento e completo.

Secondo quanto previsto dall'art 15 del D.lgs. n. 42/2023 e s.m.i., e atti conseguenti, i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi[8]. La riduzione si applica anche nel caso in cui la differenza tra il contributo richiesto e quello ammesso sia verificata a seguito di controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

[8] Di seguito si riporta un esempio di calcolo della riduzione.
Contributo concesso da istruttoria iniziale = 100
Contributo richiesto in domanda di pagamento = 100
Contributo ammissibile a seguito di istruttoria domanda di pagamento = 75
Riduzione contributo: 100-75 = 25
Calcolo della percentuale di riduzione in applicazione all'art. 15 d.lgs. 42/2023 = 25/75 = 33%. Essendo la percentuale risultante superiore al 25%, si applica una ulteriore riduzione (sanzione), pari alla riduzione verificata con l'istruttoria della domanda di pagamento.
Contributo erogabile: 100-25-25 = 50.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente paragrafo. L'OD determina l'ammontare del contributo effettuando una verifica dei dati di presenza registrati sulla piattaforma SIUF e applicando gli importi di cui al paragrafo 8.2.

In sede di istruttoria, per ogni partecipante si verifica la presenza per almeno il 50 % del monte ore indicato nella proposta progettuale al fine di considerare effettiva la partecipazione al corso.

Nei corsi in presenza il mancato raggiungimento del 50% del monte ore previsto per ciascun partecipante comporta il non riconoscimento del contributo per la sola quota relativa al partecipante in difetto.

Sia per i corsi in presenza che per quelli in formazione a distanza, ai fini della liquidazione del contributo deve essere verificato il numero minimo di 10 partecipanti effettivi, pena la decadenza della domanda.

20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento delle attività per l'erogazione del contributo implica un controllo delle registrazioni in SIUF e della documentazione presentata, con lo scopo di verificare che:

a) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute fino al momento dell'erogazione del contributo;
b) i corsi siano stati realizzati, anche valutando la conformità al progetto di finanziamento;
c) i corsi siano iniziati dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 5.6;
d) la domanda di pagamento e la documentazione di cui al paragrafo 19.1 sia presentata nei termini previsti dal presente bando;
e) l'ammontare del contributo corrisponda al numero di ore effettivamente frequentate, al numero di allievi e alla modalità di svolgimento relativi al corso realizzato;
f) il controllo in itinere di cui al paragrafo 17.5 sia stato eseguito ed abbia avuto un esito positivo;
g) siano rispettati gli impegni di cui al paragrafo 23;
h) sia rispettata la normativa relativa agli appalti pubblici laddove necessario;
i) le attività non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.1 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

21. CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli O.D. prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 23;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente o parzialmente secondo quanto definito nei successivi paragrafi.

22.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 23, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del Responsabile di Intervento, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR attraverso i propri Organismi Delegati.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Intervento o OPR, attraverso i propri O.D., nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri O.D., richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co dal Responsabile di Intervento o da OPR.

23. IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

a) Mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino all'erogazione del saldo del contributo;
b) Rispettare i requisiti di ammissibilità degli interventi di cui al par. 5.1 sia per i corsi in presenza che per i corsi a distanza;
c) Effettuare le registrazioni in SIUF: costituire la classe del corso, registrare i docenti, creare il calendario del corso con l'indicazione dei contenuti delle lezioni, registrare puntualmente le presenze e informare tempestivamente il Responsabile di Intervento in caso di malfunzionamenti della piattaforma;
d) Non apportare modifiche all'elenco dei partecipanti tali da incidere sulla finanziabilità della domanda secondo i criteri indicati al paragrafo 11;
e) Realizzare corsi completi e coerenti nelle caratteristiche e nel cronoprogramma rispetto a quanto approvato in sede di ammissione a finanziamento, in modo che non si determini una diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
f) Concludere le attività entro il termine indicato al paragrafo 17.6, fatta salva la concessione di proroga di cui paragrafo 18;
g) Presentare la domanda di pagamento entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di conclusione delle attività indicata al paragrafo 17.6 o entro il novantesimo giorno dalla proroga di cui al paragrafo 18;
h) Realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore alla soglia minima prevista da bando;
i) Non percepire altri finanziamenti pubblici come stabilito al paragrafo 10;
j) Consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in itinere" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
k) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e a quanto indicato con atto dell'Autorità di Gestione Regionale, utilizzando l'emblema dell'Unione Europea secondo le caratteristiche tecniche previste, su tutti i materiali prodotti;
l) Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media una descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea;
m) Garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti, da evidenziare nei canali di diffusione dell'iniziativa;

n) Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 19.1. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
o) Rilasciare l'attestato di frequenza al corso di formazione così come indicato al paragrafo 17.2.1;
p) Comunicare la sostituzione di uno o più partecipanti e/o docenti al corso secondo quanto indicato ai paragrafi 17.3 e 17.4. e comunicare con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data prevista da calendario le variazioni al programma delle attività presentato in sede di domanda di finanziamento;
q) Nel caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa sugli appalti.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera j) comporta la decadenza totale dai benefici concessi. Inoltre, la decadenza totale è disposta anche nel caso di presentazione da parte del beneficiario di dichiarazioni non veritiere e in caso di esito negativo del controllo in itinere e/o in loco. La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera k) alla lettera p) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi. L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di tali impegni è definita secondo quanto previsto dall'allegato 2.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal D.lgs. n. 36/2023 di cui alla lettera q) del presente paragrafo, può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo. L'entità della riduzione del contributo per mancato rispetto della normativa sugli appalti è stabilita in applicazione del D.M. n. 93348/2024 che dà attuazione al D.lgs. n. 42/2023 ed è riportata in un successivo Decreto del Dirigente pro tempore della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA di OPR e sarà pubblicato sul sito di OPR.

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

24. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali sono eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti da questo bando.

Possono essere riconosciute in particolare nei casi previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2116/2021.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. ritardo nella realizzazione degli interventi;
2. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
3. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
4. proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Intervento nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR o OD) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

24.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il Responsabile di Intervento verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda dandone comunicazione all'interessato.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

Il Responsabile di intervento, valutata la domanda presentata, ne comunica gli esiti all'interessato e per conoscenza all'O.D. e a OPR.

24.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC all'OD responsabile dell'istruttoria delle domande di pagamento, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

L'OD competente procede con l'istruttoria delle domande di pagamento a seguito dell'acquisizione del parere obbligatorio di OPR in ordine alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati. Tale documentazione deve essere presentata nell'ambito della domanda di pagamento in Sis.Co, o comunque contestualmente alla richiesta di causa di forza maggiore.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

25. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione Regionale o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione Regionale o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, fermo restando la data della domanda di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

25.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 14.3, al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente.
Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 13.2, 13.3 e 13.4.

Il Responsabile di intervento istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 14 e ne comunica l'esito al richiedente e ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 15.

La domanda di rettifica corregge e **sostituisce** la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

25.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere all'OD competente tramite PEC la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

26. CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

26.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;

26.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;

- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Il Responsabile di Intervento, verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e se del caso, autorizza in Sis.Co. il richiedente/beneficiario alla presentazione della domanda di cambio del beneficiario e ne comunica l'esito.

Il subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 13.2, 13.3 e 13.4.

Il Responsabile di intervento valuta la suddetta richiesta e ne comunica l'esito al Richiedente o Beneficiario cedente e al Richiedente o Beneficiario subentrante.

Il Responsabile di Intervento, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento, ad OPR e per conoscenza alla OD competente tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 24.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

28. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

28.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

O.33. Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate.
R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
R.2 Numero di consulenti che ricevono un sostegno finalizzato all'inserimento in sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS).
R.28 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico.

28.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

29. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

29.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", come modificato dal Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

29.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

30. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali per il presente bando di cui all'allegato 3.

32. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co.	1° ottobre 2026 – 30 ottobre 2026 15 gennaio 2027 – 15 febbraio 2027
	20 aprile 2027 – 20 maggio 2027
Termine per la presentazione domanda di aiuto	Entro le ore **16:00:00 dell'ultimo giorno di ciascun periodo di presentazione**
Chiusura dell'istruttoria	30 novembre 2026 25 marzo 2027 21 giugno 2027
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	Entro 20 giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria
Avvio delle attività	Dopo la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento
Conclusione progetto	Entro 210 giorni dalla pubblicazione sul portale Bandi e Servizi (BeS) delle domande ammesse a finanziamento

33. ALLEGATI

Allegato 1: dichiarazione "de minimis".

Allegato 2: Incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di impegni.

Allegato 3: Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

ALLEGATO 1 – Dichiarazione de minimis

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», **ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

Il/la **sottoscritto/a:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa[9]	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale[10]	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto **dal Bando dell'Intervento SRH03**

[9] Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

[10] Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento** per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio**

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;**

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

☐ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	**CF**	**P.IVA**
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

☐ Che l'Impresa non ha alcuna delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

__di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831.

_____,lì __/__/____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

Modulo per la dichiarazione degli aiuti De Minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023**:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa[(1)].

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati[(2)].

Note:

(1) Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

(2) Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

——— • ———

ALLEGATO 2 – MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI.

Intervento SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto "*Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*", dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'art. 15, comma 7, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione di:

a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M.;
c) i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
d) i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024,
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO– strumento di sostegno del PSP 2023-2027.
IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal contributo.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2 lettera aa) del D.M. 93348/2024).
MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.
AZIONE CORRETTIVA - intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata.
INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO – riduzione percentuale del contributo calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).
GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).
PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO – impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).
PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).
RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AIUTO – riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.
SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).
RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).
REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto

dei criteri di ammissibilità. Le condizioni da ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.
Le condizioni previste dal bando per presentare la domanda devono essere mantenute fino all'erogazione del saldo del contributo.
Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario di un contributo, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.
In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.
Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.
Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):
a) inosservanza dovuta a un errore dell'OPR o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna violazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. 93348/2024," *Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)".*

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo gli impegni di intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni".
Il montante è l'importo complessivo degli investimenti/contributi interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno

- Entità - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:
Livello di infrazione Basso = 1
Livello di infrazione Medio = 3
Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.
Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni, si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.
I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3)
Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della tabella sotto riportata al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente
Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Riduzione individuata da Regione Lombardia
inferiore a 3	3 %
tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5 %
uguale o superiore a 4	7 %

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo inferiore a 3) dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento.

Ripetizione dell'inadempienza, inadempienze gravi.

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).
Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).
Nella tabella sotto riportata sono riportati gli impegni che determinano **decadenza parziale** per l'intervento SRH03.
In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione.

TABELLA 1: INTERVENTO SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali – VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE AGLI IMPEGNI						
GRUPPI DI IMPEGNI	**IMPEGNI CHE DETERMINANO DECADENZA PARZIALE**	**GRAVITÀ**	**ENTITÀ**	**DURATA**	**AZIONE CORRETTIVA**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
		Bassa (1) **Media (3)** **Alta (5)**	**Bassa (1)** **Media (3)** **Alta (5)**	**Bassa (1)** **Media (3)** **Alta (5)**		
1	Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea [11]	**(1)** Sito con dati non completi **(3)** Mancata realizzazione del sito	Segue la gravità	Segue la gravità	Aggiornamento/implementazione del sito entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Intervento
	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato con atto dell'Autorità di gestione, utilizzando l'emblema dell'Unione Europea secondo le caratteristiche tecniche previste, su tutti i materiali prodotti[12]	**(1)** Informazione e pubblicizzazione non completa/corretta **(3)** Mancata informazione e pubblicizzazione	Segue la gravità	Segue la gravità	Correzione, se possibile, entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	
		(1)	**(1)**	**(1)**		Intervento

[11] Secondo quanto indicato dal Decreto dell'AdGR "Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità" pubblicato all'indirizzo: https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3

[12] Secondo quanto indicato dal Decreto dell'AdGR "Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità" pubblicato all'indirizzo: https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3

2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (*)					N.B. - Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento oltre il 90° giorno dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi
3	Rilasciare l'attestato di frequenza al corso di formazione così come indicato nelle disposizioni attuative	**(1)** mancato rilascio	Segue la gravità	Segue la gravità	Rilascio degli attestati entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Intervento
4	Comunicare con un anticipo di almeno 3 giorni la sostituzione di uno o più partecipanti e/o docenti al corso secondo quanto indicato nel bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		Intervento
	Comunicare con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data prevista dal calendario le variazioni al programma delle attività presentato in sede di domanda di finanziamento(*)	**(3)** Comunicazione pervenuta con un anticipo compreso tra 3 giorni e il giorno	Segue la gravità	Segue la gravità		Intervento N.B. - Decadenza totale dal contributo nel caso la variazione non sia comunicata entro il giorno di realizzazione

		precedente l'inizio dell'attività				
5	Garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti	**(3)** Assenza di criteri oggettivi/mancata diffusione dell'attività	Segue la gravità	Segue la gravità		

(*) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato, la decadenza parziale o totale della domanda di contributo

——— • ———

ALLEGATO 3

RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati
quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

nonché ad altri soggetti pubblici individuati di volta in volta per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.
Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:
- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.
Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città

di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. **Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 26.01.2026